



FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

COMUNICATO UFFICIALE n.1106 del 24 giugno 2007

Consiglio Federale n.9- Roma, 24 giugno 2007

DELIBERA N.340

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- vista la deliberazione n.1352, del 28 febbraio 2007, assunta dal Consiglio Nazionale del CONI, con la quale sono stati approvati i "Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e delle Associazioni Benemerite";
- visto l'articolo 65, comma 8 dello Statuto federale il quale si prevede che *"le eventuali modifiche allo Statuto richieste dal C.O.N.I. (...), saranno oggetto di esame e decisione del Consiglio Federale senza necessità di convocazione di un'Assemblea Generale Straordinaria"*;
- constatata l'esigenza di provvedere all'adeguamento dello Statuto federale ai principi di cui sopra, ed in particolare alla modifica degli articoli 1, 3, 4, 14, 21, 23, 26, 30, 32, ed all'introduzione dell'articolo 62bis dello Statuto federale;
- visto il testo dello Statuto, come adeguato, nella stesura allegata alla presente per formarne parte integrale e sostanziale;

DELIBERA

approvare le modifiche degli articoli 1, 3, 4, 14, 21, 23, 26, 30, 32 e l'introduzione dell'articolo 62bis dello Statuto federale, adeguandolo ai "Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e delle Associazioni Benemerite" deliberati dal Consiglio Nazionale del CONI, nel testo allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

Art.1 - Costituzione, scopi e sede

[1] La Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.) è un'Associazione con personalità giuridica di diritto privato, che non persegue fini di lucro, riconosciuta a norma dell'art.18 del D.Lvo 23 luglio 1999 n. 242 e successive modificazioni, a durata illimitata, costituita nel 1921 allo scopo di promuovere, regolare e sviluppare lo sport della pallacanestro in Italia, nel rispetto dei principi costituzionali, della legislazione vigente, dei Regolamenti e disposizioni della Federation Internationale de Basketball (F.I.B.A.), cui è affiliata, degli indirizzi e delle direttive del C.O.N.I. e del Comitato Internazionale Olimpico (C.I.O.). Tutta l'attività federale è disciplinata dalle norme del presente Statuto, dai Regolamenti applicativi e ~~dal Regolamento Antidoping~~ **dalle Norme Sportive Antidoping** del C.O.N.I. che si accetta incondizionatamente.

[2] Le finalità istituzionali sono attuate nel rispetto dei principi di democrazia interna e di uguaglianza e pari opportunità, con esclusione di ogni forma di discriminazione razziale, religiosa e politica, e nella salvaguardia della tutela sanitaria delle attività sportive.

[3] La F.I.P. è riconosciuta dal C.O.N.I. e dalla F.I.B.A. ed è l'unica rappresentante dello sport della pallacanestro, nelle sue forme agonistiche o amatoriali, svolte al coperto o sui campi all'aperto, quali Beach Basket, 3 contro 3, Water Basket, in Italia e nei conseguenti rapporti internazionali, ed è l'unica rappresentante di ogni altra disciplina nell'ambito della pallacanestro che, a livello internazionale, sia attribuibile alla Federazione.

[4] La F.I.P. ha sede in Roma.

Art.3 - Diritti ed obblighi degli affiliati e tesserati

[1] Gli affiliati sono tenuti ad osservare e a far osservare ai propri associati il presente Statuto ed i Regolamenti Federali, nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi Organi adottate nel rispetto delle singole competenze e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni della Federazione.

[2] Gli affiliati sono tenuti a mettere a disposizione della Federazione gli atleti selezionati per la rappresentativa nazionale italiana.

[3] Gli affiliati hanno diritto:

- a) a partecipare alle assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
- b) a partecipare all'attività sportiva ufficiale in base ai Regolamenti specifici, nonché all'attività di carattere internazionale;
- c) ad organizzare manifestazioni sportive secondo le norme emanate dagli Organi competenti;
- d) a fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposte dalla F.I.P., anche attraverso convenzioni stipulate con Enti pubblici e privati.

[4] I tesserati sono tenuti ad osservare il presente Statuto ed i Regolamenti Federali, nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi Organi adottate nel rispetto delle singole competenze e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni della Federazione.

[5] I tesserati hanno diritto:

- a) a partecipare all'attività federale;
- b) a concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche elettive federali.

[6] La F.I.P. garantisce la tutela della posizione sportiva delle atlete madri in attività per tutto il periodo della maternità fino al loro rientro all'attività agonistica.

La F.I.P. non riconosce patti ed accordi tra società affiliate e atlete tesserate che discriminano le atlete in maternità.

~~[7]~~ [7] I tesserati sono soggetti all'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva la loro attività osservando i principi e le consuetudini sportive in conformità alle norme del C.O.N.I., della F.I.B.A. e della F.I.P.

~~[8]~~ [8] I tesserati sono tenuti all'osservanza del Codice di Comportamento Sportivo, la cui violazione costituisce grave inadempimento, passibile di adeguate sanzioni.

~~[9]~~ [9] Gli atleti selezionati per le rappresentative federali sono tenuti a rispondere alle convocazioni ed a mettersi a disposizione della Federazione, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.

Art.4 – Ammissione e cessazione di appartenenza alla F.I.P.

[1] Gli affiliati entrano a far parte della F.I.P. dopo l'accoglimento della domanda di affiliazione e previo pagamento della quota stabilita annualmente dal Consiglio Federale.

[2] Il riconoscimento ai fini sportivi degli affiliati avviene ad opera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. o, a seguito di delega rilasciata dal Consiglio medesimo, ad opera del Consiglio Federale.

[3] Le Società e le Associazioni devono stabilire la loro sede nel territorio italiano.

[4] Gli affiliati devono provvedere annualmente al rinnovo dell'affiliazione nei modi e nei termini stabiliti dai Regolamenti Federali.

[5] Gli affiliati cessano di appartenere alla F.I.P. nei seguenti casi:

- a) Per recesso;
- b) Per mancata riaffiliazione annuale;
- c) Per scioglimento volontario deliberato da una regolare assemblea sociale secondo le procedure stabilite dai singoli Statuti;
- d) Per radiazione determinata da gravi infrazioni alle norme federali accertate dagli Organi di Giustizia e dagli stessi comminata;
- e) Per revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale, nei soli casi di perdita dei requisiti statutariamente prescritti per ottenere l'affiliazione **nonché nell'ipotesi in cui il Consiglio**

Federale abbia dichiarato la morosità ai sensi e nelle forme prescritte dalle norme regolamentari;

- f) Per mancato svolgimento di attività agonistica e per nessuna attività promozionale od organizzativa, adeguatamente documentata, per due anni sportivi consecutivi.

[6] Avverso i provvedimenti di diniego o revoca dell'affiliazione, è ammesso ricorso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. ai sensi dell'art.7 comma 5 lett. n) dello Statuto del C.O.N.I.

[7] Le persone fisiche entrano a far parte della Federazione all'atto del tesseramento nelle rispettive categorie e con l'accettazione di una carica elettiva o di nomina, centrale o territoriale.

[8] Il tesseramento è valido per l'anno sportivo (01/07-30/06) e le modalità per il rinnovo sono disposte dai Regolamenti Federali.

[9] Il tesseramento cessa:

- a) Nei casi previsti dal presente Statuto per cessazione dell'affiliato;
- b) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
- c) per ritiro della tessera a seguito di sanzione comminata dai competenti Organi di giustizia;
- d) per morosità.

[10] E' fatto divieto di tesserarsi per coloro che si siano sottratti volontariamente, con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento ai procedimenti disciplinari instaurati a loro carico o alla esecuzione delle sanzioni irrogate nei loro confronti.

Art.14 – Poteri di rappresentanza e di delega

[1] Le Società affiliate sono rappresentate nelle Assemblee Generali dai delegati e nelle Assemblee Territoriali dal Presidente o da un dirigente in carica, delegato dal Presidente.

[2] Le Assemblee Generali si compongono dei delegati delle Società, degli atleti e dei tecnici, eletti per un quadriennio olimpico. I componenti del Consiglio Federale ed i candidati alle cariche elettive nazionali sono incompatibili con la qualifica di delegato limitatamente all'Assemblea Generale. Il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo Regionale ed i candidati alle cariche elettive regionali sono incompatibili con la qualifica di rappresentante limitatamente all'Assemblea Regionale. Il Presidente del Comitato Provinciale ed i candidati alle cariche elettive provinciali sono incompatibili con la qualifica di rappresentante limitatamente all'Assemblea Provinciale.

[3] Almeno 30 (trenta) giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea Generale, le Società partecipanti sia al primo che al secondo campionato professionistico, con votazione da svolgersi in un'unica sede, in separati collegi elettorali a livello nazionale, esprimono un numero di delegati all'Assemblea Generale pari ad 1 delegato ogni 50 voti spettanti.

[4] Almeno 30 (trenta) giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea Generale, le Società partecipanti ai campionati nazionali dilettantistici sia maschili che femminili, con votazione da svolgersi in un'unica sede, in separati collegi elettorali a livello nazionale, esprimono un numero di delegati all'Assemblea Generale pari ad 1 delegato ogni 25 voti spettanti.

[5] Le elezioni nei collegi nazionali di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono disciplinate da appositi Regolamenti elettorali predisposti ed approvati dal Consiglio Federale.

[6] Tutte le altre Società, con votazione da svolgersi per separati collegi elettorali a livello regionale, secondo apposito Regolamento elettorale approvato dal Consiglio Federale, esprimono un numero di delegati pari ad 1 delegato ogni 25 voti spettanti.

[7] Nel computo dei delegati spettanti, ai sensi dei precedenti commi, i resti vanno arrotondati per eccesso o per difetto, a seconda che superino o meno i 25 o i 12 voti.

[8] I collegi elettorali regionali di cui al precedente comma 6, si svolgono in occasione delle Assemblee Regionali ed in essi non possono votare le Società partecipanti ai collegi elettorali nazionali di cui ai precedenti commi 3 e 4.

[9] Qualora, successivamente all'approvazione del presente Statuto, venissero accolte le richieste di riconoscimento da parte della F.I.P. di ulteriori Associazioni di settore e/o di categoria, secondo le procedure disciplinate dal Regolamento Organico, anche per queste nuove Associazioni varranno le norme di cui ai precedenti commi.

[10] Nelle Assemblee **Regionali** ~~Territoriali~~ è consentito il rilascio di deleghe ad altra Società nelle seguenti proporzioni:

- ⇒ Oltre le 20 Associazioni e Società votanti : n.1 (una);
- ⇒ Oltre le 50 Associazioni e Società votanti: n.2 (due);
- ⇒ oltre le 100 Associazioni e Società votanti: n.3 (tre);
- ⇒ oltre le 200 Associazioni e Società votanti: n.4 (quattro);
- ⇒ oltre le 400 Associazioni e Società votanti: n.5 (cinque);

⇒ oltre le 800 Associazioni e Società votanti: n.6 (sei).

Nelle Assemblee Provinciali, in presenza di almeno 10 (dieci) Società affiliate aventi diritto a voto, è consentito il rilascio di una sola delega.

[11] Gli atleti sono rappresentati nelle Assemblee Generali e nelle Assemblee di categoria dai delegati eletti ai sensi dei successivi artt.17 e 18.

[12] I tecnici sono rappresentati nelle Assemblee Generali e nelle Assemblee di categoria dai delegati eletti ai sensi dei successivi artt.17 e 18.

[13] Il numero dei delegati degli atleti e dei tecnici all'Assemblea Generale ed alle Assemblee di categoria è pari ad 1 delegato ogni 50 voti.

Art.21 – Eleggibilità

[1] Sono eleggibili alle cariche federali i cittadini italiani che abbiano compiuto la maggiore età e che, al momento della presentazione della candidatura, siano regolarmente tesserati a qualsiasi titolo nell'ambito della F.I.P.

[2] Sono eleggibili come rappresentanti degli atleti professionisti, i cittadini italiani che abbiano compiuto la maggiore età e che siano in attività come atleti professionisti o che siano stati tesserati come atleti in campionati professionistici, per almeno due stagioni nell'ultimo decennio.

[3] Sono eleggibili come rappresentanti degli atleti non professionisti, i cittadini italiani che abbiano compiuto la maggiore età e che siano in attività come atleti non professionisti o che siano stati tesserati esclusivamente come atleti in campionati non professionistici per almeno due stagioni **nell'ultimo decennio**.

[4] Sono eleggibili come rappresentanti dei tecnici professionisti, i cittadini italiani che abbiano compiuto la maggiore età, che siano in attività come tecnici dei campionati professionistici o che siano stati tesserati in tale qualifica, nei campionati professionistici, per almeno due stagioni nell'ultimo decennio.

[5] Sono eleggibili come rappresentanti dei tecnici non professionisti, i cittadini italiani che abbiano compiuto la maggiore età, che siano in attività come tecnici non professionisti o che siano stati tesserati in tale qualifica per almeno due stagioni nell'ultimo decennio.

[6] Ove sia accertata, nel corso del mandato, la mancanza dei requisiti di eleggibilità, l'eletto decade immediatamente dalla carica.

Art.23 – Incompatibilità

[1] La qualifica di componente degli Organi Federali centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale o territoriale nell'ambito della F.I.P.

[2] Le cariche di Presidente Federale, di Revisore dei Conti, di componente degli Organi di Giustizia sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale o societaria nell'ambito della F.I.P.

[3] La carica di Presidente e di Consigliere Federale è, altresì, incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in Organismi riconosciuti dal C.O.N.I.

[4] La carica di Presidente, di Consigliere e di Revisore di Lega è incompatibile con qualsiasi carica federale elettiva nazionale e territoriale, fatti salvi gli eventuali componenti di diritto, nonché con qualsiasi carica elettiva centrale e territoriale del C.O.N.I.

~~[5]~~ [5] La carica di Presidente del Comitato Italiano Arbitri e di Presidente del Comitato Nazionale Allenatori è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva centrale o territoriale.

~~[6]~~ [6] La carica di Presidente Regionale è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva e/o societaria.

~~[7]~~ [7] L'appartenenza alla categoria arbitrale, quale che sia la qualifica spettante come arbitro od ufficiale di campo in attività, è incompatibile con qualsiasi carica federale e con la partecipazione a qualsiasi titolo all'attività di Società affiliate, salvo i casi espressamente previsti dai Regolamenti Federali.

~~[8]~~ [8] E' incompatibile la nomina, quale Responsabile dell'Ufficio Tecnico Regionale o Provinciale, con la carica di Presidente del rispettivo Comitato Territoriale ed in ogni caso con l'appartenenza a qualsiasi titolo ai quadri direttivi di una Società che abbia sede in ambito territoriale corrispondente.

~~[9]~~ [9] E' incompatibile con la carica che riveste e deve essere dichiarato decaduto, chi viene a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'Organo o Organismo nel quale sia stato eletto o nominato. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

~~[10]~~ [10] Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità, è tenuto ad optare per l'una o l'altra delle cariche entro quindici (15) giorni dal verificarsi della situazione stessa, mediante comunicazione scritta da inviarsi al Presidente Federale. In caso di mancata opzione nel termine stabilito, l'interessato è considerato decaduto d'ufficio dalla nuova carica.

Art.26 - Dimissioni, impedimenti e decadenza

[1] Le dimissioni che comportano la decadenza di Organi federali sono irrevocabili ed immediatamente esecutive.

[2] In tutti i casi di decadenza del Presidente o del Consiglio Federale, entro il termine perentorio di 90 (novanta) giorni dal verificarsi dell'evento che ha determinato la decadenza devono essere effettuate l'Assemblea Generale Straordinaria e le Assemblee Straordinarie di categoria per l'elezione sostitutiva dell'Organo federale decaduto.

[3] Fra la decadenza ed il rinnovo sono prorogati i poteri dell'Organo decaduto per i soli atti conservativi e per i provvedimenti indilazionabili, comunque limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione.

[4] I componenti del Consiglio Federale dopo tre assenze consecutive, non dovute a causa di forza maggiore, decadono automaticamente e sono sostituiti dai primi dei non eletti, secondo la graduatoria promulgata, nel rispetto della rappresentanza elettorale di atleti e tecnici ed a condizione che costoro abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo degli eletti.

~~[4]~~ [5] Le dimissioni del Presidente Federale comportano la decadenza immediata di quest'ultimo e del Consiglio Federale, che resterà in carica per il periodo di proroga per l'ordinaria amministrazione, da espletarsi unitamente al Presidente dimissionario sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria. Qualora il Presidente dichiari la sua indisponibilità a rimanere in carica per il periodo di proroga, subentra il Vice Presidente Vicario. Nell'ipotesi che il Vice Presidente Vicario dichiari la sua indisponibilità, subentra l'altro Vice Presidente.

Le dimissioni della metà più uno dei componenti del Consiglio Federale, se presentate contemporaneamente, comportano la decadenza del Consiglio Federale e del Presidente Federale, al quale spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria.

~~[5]~~ [6] L'impedimento definitivo del Presidente Federale comporta ugualmente la decadenza immediata del Consiglio Federale, che resta in carica per il periodo di proroga sotto la direzione del Vice Presidente Vicario. Nel caso di impedimento del Vice Presidente Vicario subentra l'altro Vice Presidente.

~~[6]~~ [7] L'impedimento definitivo del Presidente e dei due Vice Presidenti comporta l'affidamento della reggenza, per il periodo di proroga indicato al comma [2], al Consigliere Federale più anziano di carica o, a parità, più anziano di età.

~~[7]~~ [8] In caso di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono assolve dal Vice Presidente Vicario. Nell'ipotesi di impedimento temporaneo del Vice Presidente Vicario, assume le funzioni l'altro Vice Presidente. Nell'ipotesi di impedimento temporaneo di entrambi i Vice Presidenti, assume le funzioni il Consigliere Federale più anziano di carica o, a parità, il più anziano di età.

~~[8]~~ [9] In caso di dimissioni od impedimento definitivo del Vice Presidente Vicario le funzioni sono assolve dall'altro Vice Presidente. In caso di dimissioni od impedimento definitivo di entrambi i Vice Presidenti, alla sostituzione provvede il Consiglio Federale, scegliendoli fra i Consiglieri Federali eletti dall'Assemblea Generale, a loro volta sostituiti a norma del presente articolo.

~~[9]~~ [10] In caso di dimissioni od impedimento definitivo di Consiglieri Federali, in numero non superiore alla metà, subentrano i primi dei non eletti, secondo la graduatoria promulgata, nel rispetto della rappresentanza elettorale di atleti e tecnici ed a condizione che costoro abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo degli eletti. In mancanza di tale *quorum*, l'elezione sostitutiva è invece effettuata nella prima Assemblea Generale e/o di categoria utile successiva all'evento.

~~[10]~~ [11] Nel caso che, per successive dimissioni od impedimenti, non contemporanee, sia venuta a mancare la metà più uno dei Consiglieri Federali, i soli Consiglieri Federali decadono immediatamente, ed il Presidente, che rimane in carica, provvede senza indugio alla convocazione dell'Assemblea Generale Straordinaria e delle Assemblee Straordinarie di categoria per l'elezione degli stessi.

~~[11]~~ [12] Il Presidente e i Consiglieri Federali eletti in via straordinaria nel corso del quadriennio olimpico restano in carica fino alla scadenza del quadriennio stesso.

~~[12]~~ [13] Quanto previsto nel presente articolo si applica in via analogica a tutti gli altri Organi collegiali elettivi ed in particolare ai Comitati Territoriali, con l'esclusione dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art.30 - Il Presidente Federale

[1] Il Presidente Federale è il rappresentante legale della F.I.P. Convoca, anche per via telematica, le riunioni del Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza e le presiede.

[2] Il Presidente Federale ha la facoltà, in caso di estrema urgenza, di adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Federale, da sottoporre alla ratifica del Consiglio Federale nella sua successiva riunione utile. La mancata ratifica comporta l'annullamento delle deliberazioni adottate.

[3] Il Presidente Federale può adottare provvedimenti di natura amministrativa, relativi alla realizzazione di progetti connessi allo svolgimento di attività tecnico – sportive, che comportino anche l'effettuazione di spese purché il relativo impegno sia stato già iscritto nel bilancio di previsione, approvato dal Consiglio Federale.

[4] Il Presidente Federale vigila su tutti gli Organi e gli uffici della Federazione e sui relativi atti con l'esclusione degli Organi di giustizia e del Collegio dei Revisori dei Conti.

[5] Il Presidente Federale rimane in carica per la durata del quadriennio olimpico ed è rieleggibile per un secondo mandato.

[6] Il Presidente Federale che ha ricoperto la carica per due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile, salvo quanto disposto dal successivo comma [7]. Può, comunque, essere eletto per un terzo mandato consecutivo, se uno dei due mandati precedenti ha avuto la durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

[7] Per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente Federale uscente che si sia ricandidato alla carica di Presidente Federale, è confermato eletto, qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55% dei voti validamente espressi.

~~[8] Qualora il Presidente Federale uscente non raggiunga la maggioranza prevista al comma [7], e nessun altro candidato raggiunga la maggioranza assoluta si procederà a convocare una nuova Assemblea riaprendo i termini per la presentazione delle candidature.~~

[8] Qualora il Presidente Federale uscente non raggiunga la maggioranza prevista al comma 7 e non vi siano altri candidati che concorrono con il Presidente Federale uscente, si procederà a convocare una nuova Assemblea riaprendo i termini per la presentazione delle candidature a cui il Presidente Federale uscente non potrà concorrere.

[9] Qualora il Presidente Federale uscente concorra con un solo altro candidato, e all'esito della prima votazione il Presidente Federale uscente non raggiunga la maggioranza prevista al comma 7 né l'altro candidato raggiunga la maggioranza prevista all'art.25 comma 3, si procederà nella medesima Assemblea ad una ulteriore votazione alla quale il Presidente Federale uscente non potrà concorrere. Qualora anche all'esito della seconda votazione il candidato non abbia raggiunto la maggioranza prevista all'art.25 comma 3, si procederà a convocare una nuova Assemblea riaprendo i termini per la presentazione delle candidature a cui il Presidente Federale uscente non potrà concorrere.

[10] Qualora il Presidente Federale uscente concorra con più di un candidato, e all'esito della prima votazione il Presidente Federale uscente non raggiunga la maggioranza prevista al comma 7 né alcun altro candidato raggiunga la maggioranza prevista all'art.25 comma 3, si procederà a ballottaggio come previsto all'art.25 comma 3 al quale il Presidente Federale uscente non potrà concorrere.

~~[11]~~ [11] Il Presidente Federale svolge altri compiti secondo quanto previsto dal presente Statuto.

Art.32 - Compiti del Consiglio Federale

[1] Il Consiglio Federale è l'Organo di gestione della Federazione e delibera su tutti i provvedimenti atti ad assicurare ed incrementare il buon andamento della vita e dell'attività federale per tutte le materie non espressamente riservate alla competenza dell'Assemblea Generale.

[2] Il Consiglio Federale, in particolare:

- a) predisporre ed approva, entro il 30 novembre di ogni anno solare, il bilancio preventivo e le relative variazioni;
- b) predisporre ed approva, entro il 30 aprile di ogni anno solare, il bilancio di esercizio;
- c) interpreta ed attua le direttive dell'Assemblea Generale;
- d) nella prima riunione successiva alle elezioni elegge nel suo seno i due Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie, scegliendoli tra tutti i Consiglieri Federali eletti dalla Assemblea Generale;
- e) nomina, su proposta del Presidente Federale, le cariche federali non elettive;
- f)** delibera tutti i Regolamenti per l'attuazione del presente Statuto e provvede alle relative modifiche, i quali assieme al Regolamento di Giustizia e a quello antidoping saranno trasmessi alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. per l'approvazione ai fini sportivi;
- g) lettera f), le quali modifiche avranno sempre e comunque effetto dall'anno sportivo successivo alla data di deliberazione. Le disposizioni regolamentari modificate in attuazione di specifiche norme di legge e dal C.O.N.I. delibera eventuali modifiche ai Regolamenti di cui alla precedente entrano in vigore con effetto immediato;
- h) delibera, in occasioni eccezionali, provvedimenti di clemenza estintivi delle infrazioni disciplinari, anche limitatamente alle sanzioni; possono essere esclusi dai provvedimenti di clemenza specifiche infrazioni di particolare gravità;

- i) delibera in merito alla determinazione delle regole relative all'organizzazione dei campionati, ivi compresi i meccanismi di promozione e retrocessione;**
- j) delibera in merito allo svincolo degli atleti;
- k) determina i modi di pubblicità dei provvedimenti e dell'attività federale, secondo criteri di economicità e tenendo anche conto degli eventuali progressi tecnologici;
- l) realizza i fini di cui all'art.1;
- m) amministra i fondi a disposizione della Federazione;
- n) vigila sull'osservanza dello Statuto e delle norme federali;
- o) delibera sulle domande di nuova affiliazione delle Società e degli Organismi sportivi, procedendo al loro riconoscimento ai fini sportivi, se a ciò delegato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. Contro il diniego o la revoca dell'affiliazione è ammesso ricorso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I., ai sensi dell'art.7 dello Statuto C.O.N.I.;
- p) provvede alla nomina ed alla revoca dei Delegati Regionali e Provinciali;
- q) nomina e revoca Commissioni e Commissari, determinandone le rispettive competenze;
- r) determina i fondi da attribuire agli Organi territoriali per assolvere ai loro compiti;
- s) esercita il controllo di legittimità sulle deliberazioni assunte dalle Assemblee Territoriali per l'elezione dei componenti dei propri Organi direttivi;
- t) provvede, per accertate gravi responsabilità di gestione, per gravi violazioni all'ordinamento sportivo o in caso di constatata impossibilità di funzionamento, allo scioglimento dei Comitati Territoriali, nominando un Commissario straordinario che dovrà provvedere a celebrare l'Assemblea Straordinaria entro 90 (novanta) giorni;
- u) promuove la diffusione dello sport della pallacanestro a livello scolastico anche attraverso l'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento riservati a docenti di ogni ordine e grado;
- v) in caso di mancata ratifica dei provvedimenti assunti dal Presidente Federale, ai sensi dell'art.30, o dal Consiglio di Presidenza, ai sensi dell'art.33, delibera in merito agli effetti che ne derivano;
- w) delibera su quant'altro non previsto nel presente articolo, nel rispetto dei principi generali dello Statuto e delle sfere di competenza degli altri Organi.

[3] Il Consiglio Federale deve riunirsi almeno quattro volte nel corso dell'anno sportivo ed inoltre ogni qualvolta il Presidente Federale lo ritenga opportuno o la convocazione sia stata richiesta, con atto scritto e motivato, da almeno la metà dei ventuno componenti aventi diritto di voto.

[4] Per la validità delle riunioni del Consiglio Federale è necessaria la presenza della metà più uno dei Consiglieri Federali in carica.

[5] Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice dei componenti del Consiglio Federale presenti alla riunione. In caso di votazione espressa a parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione del Consiglio Federale.

Art.62bis – Norme generali

[1] Le Leghe in quanto Enti riconosciuti dalla FIP, sono soggetti alla giustizia federale.

[2] La definizione degli ambiti operativi della Lega, rilevanti per l'ordinamento federale, e dei rapporti con la F.I.P. può essere rimessa ad apposita convenzione, stipulata tra la Lega e la F.I.P., in conformità ai regolamenti ed alle direttive federali.

[3] La F.I.P. può affidare alla Leghe l'organizzazione di singoli campionati nazionali, sulla base delle direttive della F.I.P. stessa, ferma restando la competenza federale per le affiliazioni delle società, per il tesseramento degli/delle atleti/e, per la determinazione delle società aventi diritto al campionato, per le regole di promozione e retrocessione, per l'approvazione della classifica finale, per l'assegnazione del Titolo di Campione d'Italia, per le formule di campionato.

DELIBERA N.341

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

presa in esame la delibera n.52, assunta dal Presidente Federale in data 31 maggio 2007, con la quale è stato stabilito il contributo a carico delle non

professionistiche relativo alla scissione tra attività senior ed attività giovanile per l'anno sportivo 2007/2008 come di seguito riportato:

SCISSIONE (ART. 135ter R.O.)		
campionato	maschile	femminile
Serie A1		3.000,00
Serie A2		2.000,00
Serie B _{ecc}	3.000,00	500,00
Serie B	2.000,00	
Serie C	1.000,00	
Serie C2	500,00	
altri	500,00	

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.52 assunta dal Presidente Federale in data 31 maggio 2007.

DELIBERA N.342

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la nota della Direzione Affari Legali – Ufficio Statuti e Regolamenti del CONI (prot. n.1678) con oggetto alcune osservazioni al Regolamento Organico della Federazione Italiana Pallacanestro;

considerato che, nella nota di cui sopra viene rappresentata la necessità di abrogare gli articoli presenti nel "Capo II – Organi di Giustizia Centrali, Territoriali e di Settore" del Regolamento Organico, disciplinanti gli Organi di Giustizia, in quanto tali organi trovano la propria disciplina in seno al Regolamento di Giustizia, approvato dal Consiglio Federale con delibera n.333 del 18 e 19 marzo 2006 e approvato dalla Giunta Nazionale CONI con delibera n.560 del 29 novembre 2006;

preso atto della proposta di modifica degli articoli del Regolamento Organico, riguardanti le modalità procedurali per l'affiliazione e l'abbinamento, presentata dall'Ufficio Affiliazione al fine di conformare il dettame regolamentare con le nuove procedure informatiche a disposizione delle associate;

vista la delibera n.271, assunta dal Consiglio federale nella riunione del 23 e 24 marzo 2007, con la quale è stata modificata la disciplina riguardante lo "svincolo maschile" prevista dagli articoli 176 e seguenti del Regolamento Organico;

ritenuto opportuno adeguare il testo del Regolamento Organico alle proposte di modifiche avanzate;

constatata pertanto, l'esigenza di provvedere all'adeguamento del Regolamento Organico ed in particolare alla abrogazione degli articoli da 103 a 113 ed alla modifica degli articoli da 113bis a 122, da 130 a 133, da 137 a 141 e da 176 a 181;

visto il testo del Regolamento Organico, come adeguato, nella stesura allegata alla presente per formarne parte integrale e sostanziale;

DELIBERA

Approvare l'abrogazione degli articoli da 103 a 113 ed alla modifica degli articoli da 113bis a 122, da 130 a 133, da 137 a 141 e da 176 a 181 del Regolamento Organico, nel testo allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

~~CAP. II - ORGANI DI GIUSTIZIA CENTRALI, TERRITORIALI E DI SETTORE~~

~~**Art. 103 - La Corte Federale: composizione e competenze (Delibera n. 8 C.F. 28/09/2002 - Delibera n. 16 C.F. 14/03/2003)**~~

~~[1] La Corte Federale è un organo collegiale composto da un Presidente, due Vicepresidenti con funzioni sostitutive, e otto componenti, di cui quattro supplenti. Alle riunioni della Corte Federale partecipa, a titolo consultivo in materia tecnico agonistica, se invitato e se all'ordine del giorno vengono trattati argomenti inerenti il C.I.A., un rappresentante del C.I.A. designato dal Consiglio Federale.~~

~~[2] Le competenze e le funzioni della Corte Federale sono stabilite dall'art.46 dello Statuto e disciplinati dal Regolamento Esecutivo.~~

~~**Art. 104 - La Commissione Giudicante Nazionale: composizione e competenze (Delibera n. 8 C.F. 28/09/2002 - Delibera n. 16 C.F. 14/03/2003)**~~

~~[1] La Commissione Giudicante Nazionale è un organo collegiale composto da un Presidente, tre Vicepresidenti, con funzioni sostitutive ed undici componenti, di cui sette supplenti. Alle riunioni della Commissione Giudicante Nazionale partecipa, a titolo consultivo in materia tecnico agonistica, se invitato e se all'ordine del giorno vengono trattati argomenti inerenti il C.I.A., un rappresentante del C.I.A. designato dal Consiglio Federale.~~

~~[2] Le competenze e le funzioni della Commissione Giudicante Nazionale sono stabilite dall'art.47 dello Statuto e disciplinati dal Regolamento Esecutivo.~~

~~**Art. 105 - Il Giudice Sportivo Nazionale: composizione e competenze (Delibera n. 8 C.F. 28/09/2002)**~~

~~[1] Il Giudice Sportivo Nazionale è organo di giustizia monocratico, con competenza su uno o più campionati nazionali.~~

~~[2] Le competenze e le funzioni del Giudice Sportivo Nazionale sono stabilite dall'art.40 dello Statuto e disciplinati dal Regolamento Esecutivo.~~

~~**Art. 105bis - La Commissione di Disciplina del C.I.A.: composizione e competenze (Delibera n. 8 C.F. 28/09/2002)**~~

~~[1] La Commissione di Disciplina del Comitato Italiano Arbitri è un organo collegiale composto da un Presidente e quattro componenti, di cui due supplenti.~~

~~[2] Le competenze e le funzioni della Commissione di Disciplina del Comitato Italiano Arbitri sono stabilite dall'art.49 dello Statuto e disciplinate dal Regolamento Esecutivo.~~

~~**Art. 105ter — La Commissione di Disciplina del Minibasket: composizione e competenze (Delibera n. 8 C.F. 28/09/2002)**~~

~~[1] La Commissione di Disciplina del Minibasket è un organo collegiale composto da un Presidente e quattro componenti, di cui due supplenti.~~

~~[2] Le competenze e le funzioni della Commissione di Disciplina del Minibasket sono stabilite dall'art.50 dello Statuto e disciplinate dal Regolamento Esecutivo.~~

~~**Art. 105quater — La Commissione di Disciplina dei procuratori**~~

~~[1] La Commissione di Disciplina dei Procuratori è un organo collegiale composto da un Presidente due Vicepresidenti, quattro componenti effettivi e quattro supplenti.~~

~~[2] Le competenze e le funzioni della Commissione di Disciplina dei Procuratori sono stabilite dall'art.51 dello Statuto e disciplinate dal Regolamento Esecutivo.~~

~~**Art. 106 — La Procura Federale: composizione e competenze (Delibera n. 8 C.F. 28/09/2002)**~~

~~[1] La Procura Federale è un Organo composto dal Procuratore Federale, dal Procuratore Federale Aggiunto e da uno o più sostituti.~~

~~[2] Le competenze e le funzioni della Procura Federale sono stabilite dall'art.52 dello Statuto e disciplinate dal Regolamento Esecutivo.~~

~~**Art. 108 — La Commissione Tesseramento: composizioni e competenze (Delibera n. 5 C.F. 28/07/2004 — Delibera n. 8 C.F. 28/09/2002)**~~

~~[1] La Commissione Tesseramento è un organo collegiale composto da un Presidente e da quattro componenti effettivi e da due supplenti. [2] Le competenze e le funzioni della Commissione Tesseramento sono stabilite dall'art.53 dello Statuto e disciplinate dal Regolamento Esecutivo.~~

~~**Art. 109 — La Commissione Giudicante Regionale: composizione e competenze (Delibera n. 8 C.F. 28/09/2002)**~~

~~[1] La Commissione Giudicante Regionale è un organo collegiale composto da un Presidente e da quattro componenti.~~

~~[2] Le competenze e le funzioni della Commissione Giudicante Regionale sono stabilite dall'art.54 dello Statuto e disciplinate dal Regolamento Esecutivo.~~

~~**Art.110 — Il Giudice Sportivo dell'Ufficio Tecnico Regionale: composizione e competenze (Delibera n. 8 C.F. 28/09/2002)**~~

~~[1] Il Giudice Sportivo dell'Ufficio Tecnico Regionale è un organo di giustizia monocratico che esercita le sue funzioni nell'ambito territoriale di competenza.~~

~~[2] Le competenze e le funzioni del Giudice Sportivo dell'Ufficio Tecnico Regionale sono stabilite dall'art.55 dello Statuto e disciplinate dal Regolamento Esecutivo.~~

~~**Art.111 — Il Giudice Sportivo dell'Ufficio Tecnico Provinciale: composizione e competenze (Delibera n. 8 C.F. 28/09/2002)**~~

~~[1] Il Giudice Sportivo dell'Ufficio Tecnico Provinciale è un organo di giustizia monocratico che esercita le sue funzioni nell'ambito territoriale di competenza.~~

~~[2] Le competenze e le funzioni del Giudice Sportivo dell'Ufficio Tecnico Provinciale sono stabilite dall'art.55 dello Statuto e disciplinate dal Regolamento Esecutivo.~~

~~**Art. 112 — La Commissione Disciplina del Comitato Italiano Arbitri: composizione e competenze (Delibera n. 327 C.F. 24 25/05/2002) — ABROGATO (inserito art. 105bis)**~~

~~**Art. 113 — Le Commissioni Esecutive in Campo ed i Commissari: composizione e competenze (Delibera n. 8 C.F. 28/09/2002)**~~

~~[1] Le Commissioni Esecutive in Campo ed i Commissari sono degli organi preposti alla direzione dei tornei e di altre manifestazioni a carattere temporaneo, ad essi sono attribuite funzioni di organismi di giustizia nell'osservanza delle competenze stabilite dall'art.56 dello Statuto e disciplinate dal Regolamento Esecutivo.~~

~~CAP. III – ORGANISMO DELLA GIUSTIZIA CENTRALE~~

~~Art. 107 – La Commissione Vertenze Arbitrali: composizione e competenze (Delibera n. 8 C.F. 28/09/2002)~~

~~[1] La Commissione Vertenze Arbitrali è un organismo collegiale composto da un Presidente e da quattro componenti effettivi e da due supplenti.~~

~~[2] Le competenze e le funzioni della Commissione Vertenze Arbitrali sono stabilite dall'art.57 dello Statuto e disciplinate dal Regolamento Esecutivo.~~

TITOLO VII – ORGANISMI FEDERALI DI CONTROLLO IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA

Art.113bis – La Commissione Tecnica di Controllo (delibera n.269 C.F. 16/12/2004)

[1] La Commissione Tecnica di Controllo ("Com.Te.C."), come disposto dall'art.59 dello Statuto, svolge le seguenti funzioni:

- formula proposte al Consiglio Federale e al Presidente della F.I.P. ai fini dell'esercizio dei poteri spettanti alla Federazione nelle materie concernenti l'applicazione degli artt.12 e 13 della legge 23 marzo 1981, n.91 e **successive modificazioni** e, in generale, sugli aspetti economico-finanziari della pallacanestro professionistica;
- esercita i controlli sull'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale delle società di pallacanestro professionistiche allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei Campionati, così come previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 23 marzo 1981, n. 91, modificato dalla Legge 18 novembre 1996, n. 586;
- collabora con gli organi istituiti dal CONI in materia di controlli sull'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale delle società sportive professionistiche;
- svolge ogni altra funzione attribuita dalle normative federali.

[2] La Com.Te.C. si compone di un Presidente e di due membri nominati, per almeno un quadriennio olimpico, dal Consiglio Federale fra persone di comprovata esperienza nelle materie giuridiche, contabili od economico-finanziarie nonché con particolari competenze in materia sportiva, scelte fra docenti universitari, avvocati o dottori commercialisti con almeno 10 anni di anzianità professionale.

[3] Il Segretario Generale della F.I.P. garantisce il regolare funzionamento della Com.Te.C. e le assicura i mezzi ed il personale necessari, attraverso la costituzione di una segreteria, retta e coordinata da un dottore commercialista o ragioniere collegiato esperto nelle materie di cui al comma 2 e nominato dal Consiglio Federale per un quadriennio olimpico su designazione della Com.Te.C., nonché attraverso la messa a disposizione di un numero sufficiente di ispettori iscritti negli albi professionali dei dottori commercialisti o dei ragionieri, nominati dal Consiglio federale su designazione dalla Com.Te.C.

[4] Le riunioni della Com.Te.C. sono convocate dal suo Presidente che ne dà comunicazione agli altri membri per il tramite della Segreteria della Commissione con le modalità indicate dal Presidente stesso. Alle riunioni, validamente costituite con la presenza di tutti i componenti, partecipa senza diritto di voto il Segretario della Commissione che redige il verbale della riunione, sottoscrivendolo unitamente al Presidente e agli altri membri. Le decisioni sono assunte a maggioranza.

[5] Tutte le cariche e gli incarichi previsti nei commi precedenti sono incompatibili con qualsiasi altra carica o incarico federale, o incarico all'interno di società professionistiche, e tutti i soggetti nominati sono tenuti alla stretta osservanza del segreto d'ufficio.

[6] La sede della Com.Te.C. è stabilita presso la F.I.P. Le funzioni, le procedure e i poteri della Com.Te.C. sono disciplinati dal Regolamento Esecutivo – Settore Professionistici.

PARTE SECONDA – GLI AFFILIATI

TITOLO I – LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

CAP. I – L’AFFILIAZIONE

Art.114 - Le Società (Delibera n. 190 C.F. 25/01/2002 – Delibera n. 6 C.F. 25/07/2003 – Delibera n. 290 C.F. 14/02/2004- Delibera n. 400 C.F. 29-30/04/2005 – del. n.390 C.F. 10/06/2006)

[1] Con il termine generico di Società s’intendono le Società sportive ~~e~~ le Associazioni, ~~le unioni di persone fisiche o giuridiche~~ che organizzate nelle forme previste dal presente articolo intendono praticare lo sport della pallacanestro nell'ambito federale.

[2] Le Società dilettantistiche per ottenere l'affiliazione alla F.I.P. devono essere organizzate in una delle seguenti forme:

- a) **associazione sportiva priva di personalità giuridica;**
- b) **associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;**
- c) **società sportiva di capitali o cooperativa senza finalità di lucro.**
- ~~b) Società di persone, Società cooperativa, associazione riconosciuta e non riconosciuta, Società per azioni, Società a responsabilità limitata.~~

~~[3] Sono equiparate alle Società i gruppi sportivi aziendali, le sezioni sportive di Enti pubblici e privati.~~

~~[4]~~ **[3]** Le Società per essere affiliate non devono avere scopo di lucro (con l’eccezione di quanto disposto dall’art.10 Legge 91/81 modificata con Legge di Conversione 586/96) e sono riconosciute dal Consiglio Federale, su delega del C.O.N.I., con l'accettazione della domanda di affiliazione ai sensi dell’art.29 dello Statuto del C.O.N.I.

~~[5]~~ **[4]** Le Società, oltre al rispetto delle regole previste dal Codice Civile a seconda della forma giuridica prescelta, dovranno in ogni caso prevedere nei loro atti costitutivi e statuti che siano rispettati i seguenti principi:

- a) indicare l’esatta denominazione e sede sociale;
- b) l’assenza di fine di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Eventuali utili derivanti dalle attività devono essere reinvestiti nella Società;
- c) Indicare l’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica;
- d) l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;
- e) normativa interna l’ordinamento ispirata a principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- f) divieto per i soci e/o amministratori delle società di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima disciplina;
- g) la redazione dei rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statuari;
- h) indicare le modalità di scioglimento dell’associazione e di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento;
- i) conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I. nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della Federazione Italiana pallacanestro, con espresso riferimento alla clausola compromissoria prevista dallo Statuto Federale.

Art.115 - Domande di affiliazione (Delibera n. 16 C.P. 14/03/2003 – Delibera n. 6 C.F. 25/07/2003 – Delibera n.390 C.F. 10/06/2006)

[1] Le Società che intendono praticare la pallacanestro nell'ambito federale debbono presentare **di persona o mediante fax la domanda di nuova affiliazione allegando atto costitutivo e statuto all’inizio dell’anno sportivo e, comunque, entro il termine perentorio del 28 febbraio al Comitato Regionale competente per territorio** ~~al Consiglio Federale la domanda di nuova affiliazione unitamente all’atto costitutivo e statuto, all’inizio dell’anno sportivo e, comunque, entro il termine massimo del 15 marzo successivo.~~

~~I moduli, La domanda, debitamente compilata e firmata in ogni ~~loro~~ sua parte, e gli altri documenti debbono essere saranno inoltrati dal Comitato Regionale all’Ufficio Affiliazioni della Federazione in ~~di~~~~

Roma **che li sottoporrà all'attenzione del primo Consiglio Federale utile per le deliberazioni di accoglimento o riezione.**

[2] La domanda deve contenere:

- a) Esatta denominazione;
- b) Esatta **indicazione dell'ubicazione della** sede sociale, che deve essere unica;
- c) Designazione del legale rappresentante (Presidente) della Società e relativa firma autentica;
- d) Designazione e firma autentica del dirigente autorizzato a firmare (Dirigente Responsabile) per conto del legale rappresentante in caso di suo impedimento e/o assenza. Il Dirigente Responsabile può altresì essere nominato Vicepresidente;
- e) **per le Società amministrate da Amministratore Unico è obbligatorio nominare altro soggetto con poteri di rappresentanza e di firma per conto dell'Amministratore Unico in caso di suo impedimento e/o assenza.**
- f) Composizione nominativa del Consiglio Direttivo che deve avere almeno tre membri, con specifica degli incarichi ricoperti;
- g) L'accettazione dell'~~obbligo di accettare~~ **incondizionato all'assoggettamento alla clausola compromissoria prevista dall'art.44 dello Statuto.**

[3] La domanda di affiliazione deve precedere qualsiasi atto ufficiale della Società.

Art.116 - Denominazione sociale (Delibera n. 6 C.F. 25/07/2003 – Delibera n. 290 C.F. 14/02/2004)

[1] ~~Le società, in base alla natura giuridica, possono assumere una delle seguenti forme:~~

- ~~a) Associazione sportiva priva di personalità giuridica;~~
- ~~b) Associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;~~
- ~~c) Società sportiva di capitali.~~

E' obbligatorio integrare la denominazione sociale indicando la finalità sportiva e la ragione dilettantistica.

~~Portanto si può assumere una delle seguenti forme:~~

- ~~1) Associazione dilettantistica;~~
- ~~2) Associazione sportiva dilettantistica (se non è indicato il tipo di sport);~~
- ~~3) Società s.r.l. o S.p.A. dilettantistica;~~
- ~~4) Società s.r.l. o S.p.A. sportiva dilettantistica (se non è indicato il tipo di sport);~~

[2] È fatto divieto ad una Società di assumere nella propria denominazione sociale i segni distintivi - o qualsiasi altra caratteristica che possa creare incertezza - di altre Società già affiliate alla Federazione, fatta eccezione per le Società iscritte ad Enti di Promozione Sportiva ufficialmente riconosciuti dal C.O.N.I. ~~e dalla Federazione~~ (le Società devono allegare una dichiarazione dell'Ente comprovante l'adesione allo stesso).

[3] Non è consentito inserire nella denominazione sociale segni distintivi di ditte commerciali o industriali.

[4] È vietato assumere la denominazione di qualsiasi partito o movimento politico, nonché intestare la Società a persone viventi.

[5] La Società inoltre non può fare indossare ai propri atleti indumenti di gioco portanti emblemi, scritte o sigle di partiti politici.

[6] È parimenti vietato assumere denominazioni che siano in contrasto con i principi di civile convivenza.

[7] Se nella denominazione viene indicato il nome del Comune, lo stesso deve corrispondere con il Comune dove ha sede la Società.

[8] Nell'esaminare la domanda di affiliazione il Consiglio Federale ha il dovere di imporre tutte quelle eventuali modifiche atte ad evitare l'insorgere di possibili incertezze.

Art.117 - Accettazione dell'affiliazione (Delibera n. 6 C.F. 25/07/2003)

[1] Il Consiglio Federale, esaminati gli atti, visto il parere espresso dal Comitato Regionale ~~e verificato il rispetto di tutte le condizioni poste dai regolamenti federali,~~ decide in merito alla domanda di affiliazione.

[2] In caso di accoglimento della domanda, previo riconoscimento ai fini sportivi della Società ai sensi dell'art.29 dello Statuto del C.O.N.I., l'affiliazione decorrerà dalla data della relativa deliberazione.

Art.118 - Ricorso contro la riezione o l'accettazione della domanda di affiliazione (Delibera n. 93 C.F. 25/10/2002)

[1] La Società di cui sia stata respinta la domanda di affiliazione, ~~può proporre motivato ricorso alla Commissione Giudicante Nazionale. Avverso la decisione della Commissione, la Società può ricorrere in appello alla Corte Federale. Avverso, altresì, la decisione della Corte Federale, la Società~~ **può presentare ricorso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. a norma dell'art.4, comma 6), dello Statuto.**

[2] Le Società o i terzi, che si ritengano lesi dall'avvenuta accettazione della domanda di affiliazione di altre Società, possono proporre ricorso **alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. a norma dell'art.4, comma 6),**

~~dello Statuto alla Commissione Giudicante Nazionale. Avverso la decisione della Commissione, le Società ed i terzi possono ricorrere in appello alla Corte Federale, la cui decisione è definitiva.~~

Art.119– Durata dell'affiliazione (Delibera n. 400 C.F. 29-30/04/2005 – Delibera n. 422 C.F. 04/06/2005 – Delibera n. 5 C.F. 26/07/2006)

~~**NOTA TRANSITORIA**~~

~~Il computo dei tre anni sportivi utili entro cui iscriversi e portare a compimento un'attività agonistica federale, come previsto dal presente articolo, decorre a partire dalla stagione sportiva 2005/2006~~

[1] L'affiliazione decorre dal giorno dell'ammissione e dura fino alla fine dell'anno sportivo nel corso del quale sia avvenuta, con facoltà di rinnovo.

[2] ~~È fatto obbligo per~~ le Società affiliate che per due anni sportivi consecutivi non abbiano svolto alcuna attività, ~~iscrivendosi e portare a compimento, al terzo anno sportivo, un'attività~~ agonistica federale, organizzativa ~~o attività~~ promozionale adeguatamente documentata. ~~In caso contrario saranno immediatamente dichiarate dal Consiglio Federale decadute dal diritto di riaffiliazione~~ a norma dell'art.4 co.5 lett. f) dello Statuto.

Art.120 - Rinnovo dell'affiliazione (Delibera n. 6 C.F. 26/07/2003 – Delibera n. 386 C.F. 29-30/04/2005)

[1] Le società affiliate hanno la facoltà di procedere al rinnovo dell'affiliazione all'inizio dell'anno sportivo e comunque entro il termine massimo del 28 febbraio successivo.

[2] La domanda di riaffiliazione deve precedere qualsiasi atto ufficiale della Società, ed avviene ~~alle condizioni~~ con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale.

[3] Le Società devono trasmettere copia dei verbali assembleari relativi ad eventuali intervenute variazioni nella composizione degli Organi direttivi societari.

[4] Trascorso il termine del 28 febbraio, la Società decade dal diritto di riaffiliazione.

[5] Ogni successiva richiesta di riammissione, se accolta, equivale a nuova affiliazione ed è di conseguenza subordinata all'osservanza ex novo delle relative procedure.

Art.121 - Organi sociali (Delibera n. 93 C.F. 25/10/2002 –Delibera n.390 C.F. 10/06/2006)

[1] Non possono fare parte del Consiglio Direttivo di una Società coloro i quali siano incorsi nei provvedimenti di espulsione o di radiazione deliberati da un qualsiasi organo di una **F.S.N., E.P.S. o D.A.** ~~organo del C.O.N.I.~~, o si siano macchiati di gravi atti di indegnità morale e sportiva.

[2] Qualora ciò si verificasse, ~~essi devono essere espulsi dalla Società alla quale appartengono, pena il decadimento del conseguito diritto di affiliazione da parte della Società stessa~~

[3] ~~In caso di impossibilità o di manchevolezza di funzionamento degli organi sociali, Il Consiglio Federale può procedere alla revoca dell'affiliazione secondo le norme previste dall'art.4 co.5 lett. d), e) dello Statuto dal presente Regolamento.~~

~~[4]~~ [3] Avverso i provvedimenti di cui ~~si al precedente comma 2) e 3)~~, la Società può presentare ricorso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. a norma dell'art.4, comma 6), dello Statuto.

~~[5]~~ [4] In caso di modifica degli organi sociali, nel corso dell'anno sportivo, le Società devono inviare immediatamente alla Segreteria Federale copia dei verbali relativi alle variazioni della composizione del Consiglio Direttivo.

Art.122 - Responsabilità del legale rappresentante della Società (Delibera n. 6 C.F. 25/07/2003 –Delibera n.390 C.F. 10/06/2006)

[1] Il legale rappresentante della Società è direttamente responsabile nei confronti della Federazione di tutti gli atti della propria Società.

[2] Nel caso si tratti di associazione non riconosciuta il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo della Società sono soggetti alle responsabilità previste dall'art.38 del Codice Civile.

[3] Nel caso di sospensione dall'attività federale del legale rappresentante questi è inibito ad assolvere qualsiasi incarico, nei confronti della Federazione e dei suoi Organi, delle altre Società e dei tesserati.

[4] In caso di sospensioni o dimissioni o impedimento definitivo del legale rappresentante **e salvo diversa disposizione dello Statuto sociale**, i suoi poteri sono automaticamente devoluti al dirigente autorizzato alla firma (Dirigente Responsabile) risultante agli atti dell'Ufficio Affiliazioni, per un periodo che non superi i 90 (novanta) giorni. Entro detto termine il Dirigente Responsabile deve convocare gli organi sociali per procedere ad una nuova elezione per la ricostituzione delle cariche ed inviare il verbale all'Ufficio Affiliazioni.

[5] Nel caso di sostituzione del legale rappresentante di una Società il nuovo rappresentante deve inviare immediatamente alla Segreteria Federale copia del verbale attestante l'avvenuto passaggio dei poteri. Fino alla ricezione, i poteri di rappresentanza continuano nella persona di colui che risulta autorizzato dagli atti della Federazione.

Art.130 - Scioglimento della Società (Delibera n. 270 C.F. 19-20/04/2002)

[1] Lo scioglimento o la messa in liquidazione della società che non appartenga al settore professionistico sarà deliberata dalla assemblea con atto nel quale deve essere prevista la nomina di uno o più liquidatori con il compito di procedere alle relative incombenze. Gli eventuali residui attivi dovranno essere destinati, fatta salva la diversa destinazione imposta dalla legge, a fini di pubblica utilità sportiva stabiliti dalla F.I.P., secondo le direttive del C.O.N.I., salvo il caso in cui lo statuto della società preveda la devoluzione ad altre organizzazioni con finalità sportive.

[2] In caso di scioglimento, di revoca della affiliazione o di mancato rinnovo della affiliazione, delle obbligazioni assunte dalla società verso la F.I.P. e i suoi Organi le società e i terzi affiliati o tesserati rispondono altresì in solido tra loro il Presidente o Legale Rappresentante della società e i membri del Consiglio Direttivo.

La Federazione può, **attraverso gli Organi di Giustizia**, ~~con provvedimento del Consiglio Federale~~, assumere adeguati provvedimenti disciplinari.

[3] Lo scioglimento e la messa in liquidazione delle società appartenenti al settore professionistico sono regolate dalle norme del codice civile e dalle disposizioni di legge in materia, che dovranno essere richiamate negli statuti societari.

In caso di messa in liquidazione di società appartenente al settore professionistico il Consiglio Federale delibererà la revoca della affiliazione.

[4] La Federazione può rivolgersi alla magistratura ordinaria per il recupero di quanto accertato come dovuto qualora trattasi di obbligazioni assunte verso la F.I.P. o i suoi Organi.

Art.132 - Decorrenza dei diritti

[1] I diritti delle Società decorrono dalla data di accettazione dell'affiliazione o del relativo rinnovo. Prima di tale data, le Società non possono svolgere alcuna attività **federale** ~~, ivi compreso iscriversi ai campionati, tesserare atleti, ecc..~~

[2] Per la partecipazione alle Assemblee è necessario che la riaffiliazione, per l'anno sportivo in cui si effettuano le Assemblee stesse, sia effettuata non oltre i termini indicati all'articolo 3bis del R.O. ma comunque entro il 28 febbraio.

Art.133 - Doveri delle Società

[1] Le Società hanno il dovere di rispettare lo Statuto, i regolamenti e in ogni loro parte le delibere ed i provvedimenti di tutti gli organi ed organismi centrali o periferici della Federazione, assunti nel rispetto dei poteri e competenze stabiliti e fissati dai regolamenti.

[2] Contro i provvedimenti deve essere consentito il ricorso ad un organo di seconda istanza, secondo quanto previsto **dal Regolamento di Giustizia** ~~dai rispettivi regolamenti~~. Le Società hanno in particolare i seguenti doveri:

- a) rispettare il principio generale della lealtà e correttezza, cui debbono adeguare qualsiasi intervento attivo od omissivo;
- b) mettere a disposizione delle Selezioni, indette dai competenti organi federali, centrali e territoriali, gli atleti per loro tesserati;
- c) curare il rispetto delle norme disciplinari e di condotta dei propri dirigenti e tesserati;
- d) corrispondere puntualmente le somme dovute alla Federazione ed ai suoi organi ed a terzi affiliati.

Art.137– Abbinamento (Delibera n.53 C.F. 22/09/2001– Delibera n.317 C.F. 16-17/04/2003– Delibera n.43 Presidenza del 06/05/2003- Delibera n.400 C.F. 29-30/04/2005– Delibera n.88 C.F. 10/09/2005– Delibera n.334 C.F. 18-19/03/2006– Delibera n.390 C.F. 10/06/2006)

[1] Le Società affiliate possono essere autorizzate a contrarre abbinamento con società industriali o commerciali, assumendo accanto alla propria denominazione, i caratteri distintivi di ditte e industrie, sia indirettamente che con marchi, insegne, prodotti caratteristici, ecc.

Si possono apporre anche nomi di località turistiche e di prodotti tipici regionali.

Le Società affiliate possono, inoltre, assumere accanto alla propria denominazione sociale il nome della ditta abbinante ed eventualmente utilizzare sulla maglia di gara solo il nome di un prodotto della stessa ditta abbinante ~~specificandolo nel contratto.~~

~~[2] Le Società industriali e commerciali abbinanti devono sottoscrivere un apposito modulo di adesione alla F.I.P. che lo impegna a rispettare lo Statuto, i regolamenti e le disposizioni degli organi federali, con particolare riferimento alla clausola compromissoria.~~

~~[3] Le Società industriali e commerciali abbinanti si impegnano, inoltre, a non avanzare richieste di indennizzo e risarcimento di qualsiasi genere, per danni, nei confronti della F.I.P.~~

~~44~~ [2] Non è consentito l'abbinamento con ditte o prodotti che siano in contrasto con i principi morali insiti nella pratica sportiva, con leggi limitatrici della pubblicità o che possano assumere aspetti non dignitosi rispetto la pratica sportiva.

~~55~~ [3] Non è consentito l'abbinamento con ditte o industrie che abbiano promosso azione legale nei confronti della F.I.P. o altre Federazioni sportive o comunque arrecato danno all'immagine delle suddette con azioni od interventi pubblicamente assunti.

~~66~~ L'adire a vie legali nei confronti della F.I.P. si intende violazione della clausola compromissoria e comporta l'immediata rescissione dell'abbinamento contratto dalla società industriale e commerciale, ferme restando il suo impegno contrattuale nei confronti della Società sportiva abbinata.

~~77~~ [4] Non possono essere contratti due abbinamenti principali per lo stesso anno sportivo, salvo quando in appresso previsto.

~~88~~ [5] E' invece consentito ad una stessa Società contrarre due distinti e separati abbinamenti principali, uno relativo all'attività maschile e l'altro all'attività femminile, senza distinzione fra attività nazionale, regionale e provinciale. Inoltre è consentito apporre sulla divisa di gara quanto segue:

a) sulle maglie di gara, oltre alla sigla della Società, a marchi o scritte riferiti alla denominazione costituente la sponsorizzazione principale, un solo marchio riferito all'azienda produttrice dell'abbigliamento sportivo da gara (marchio tecnico) e due sponsor secondari; questi tre marchi non potranno superare le dimensioni di 70 cm. quadrati ciascuno.

b) Sul retro della maglia potrà essere eventualmente apposto, sopra o sotto la numerazione, il marchio o la sigla descritta riferendosi alla sponsorizzazione principale e il marchio o la sigla di due **diversi** ~~ulteriori~~ sponsor secondari delle dimensioni massime di 70 cm. quadrati ciascuno in alternativa al cognome del giocatore e/o della città della Società.

Solo per le Società di Serie Professionistiche e dei Campionati Nazionali Maschili e Femminili è consentito apporre sul retro della maglia il nome della città del club (in caratteri romani) e il cognome del giocatore.

Il cognome del giocatore dovrà essere posto sopra il numero di gara e contenuto in una sola riga.

Il nome della città dovrà essere posto sotto il numero del giocatore e contenuto in una sola riga. La dimensione dei caratteri dovrà essere compresa fra 6 e 8 cm. Il nome della città dovrà essere visibile;

c) sui pantaloncini, oltre il marchio tecnico identico a quello apposto sulle maglie, potranno essere applicati anche il marchio dello sponsor principale e di altri due sponsor secondari, differenti da quelli delle maglie e di dimensioni non superiori a 50 cm. quadrati ciascuno;

d) sui calzettoni un marchio relativo all'azienda produttrice delle scarpe da gioco sempre delle dimensioni massime di 50 cm. quadrati ciascuno.

~~99~~ [6] La utilizzazione dei marchi pubblicitari è subordinata alle autorizzazioni e comporta l'assunzione di responsabilità di cui al presente articolo ed al successivo art.138 R.O.

~~100~~ Le norme relative ai gruppi sportivi aziendali ed industriali sono indicate all'art.142 R.O.

~~111~~ [7] L'abbinamento non può avere durata inferiore all'anno sportivo ed è rinnovabile, ~~anche tacitamente~~, oltre i termini per i quali era stato stabilito.

~~122~~ [8] Nel caso in cui la ditta abbinante nel corso dell'anno, cessi l'attività o fallisca ~~o sia insolvente nelle~~ ~~clausole operative del contratto~~ o i contraenti addivengano di comune accordo alla risoluzione ~~del contratto~~ ~~e~~ ~~le~~ ~~parti~~ ~~sottoscrivono~~ ~~la~~ ~~rescissione~~ ~~del~~ ~~contratto~~ ~~stesse~~, la Società, dopo aver certificato l'interruzione dell'abbinamento all'Ufficio Affiliazioni, potrà essere autorizzata dallo stesso ~~Consiglio Federale~~ a contrarre un nuovo abbinamento con le modalità procedurali previste dal seguente art.138 R.O.

~~133~~ [9] Nel caso in cui la ditta abbinante durante l'anno sostituisca il proprio marchio, la Società, subordinatamente la presenza di documentata istanza, potrà ottenere dall'Ufficio Affiliazioni l'autorizzazione all'utilizzo del nuovo marchio.

~~144~~ [10] E' liberamente consentito alle Società di apporre sulle maglie degli atleti scritte di associazioni benefiche, dandone comunicazione scritta all'Ufficio competente.

Art.138– Modalità procedurali per l'abbinamento (Delibera n. 400 C.F. 29-30/04/2005 – Delibera n. 88 C.F. 10/09/2005)

[1] La Società interessata a contrarre abbinamento deve presentare all'Ufficio Affiliazioni l'apposito modulo, debitamente compilato in ogni sua parte, disponibile sul sito federale. ~~domanda corredata dalla seguente~~ ~~documentazione:~~

~~a) contratto di abbinamento con obbligatoria indicazione del termine di inizio e fine del rapporto;~~

~~b) delibera dell'organo competente a norma dello Statuto Sociale;~~

~~c) indicazione esatta della denominazione industriale e commerciale da aggiungere alla propria e~~ ~~eventuale nome del prodotto della stessa da utilizzare sulla maglia di gara;~~

~~d) il contributo d'istituto sarà calcolato a debito della Società.~~

[2] ~~La domanda~~ Il modulo dovrà pervenire all'Ufficio Affiliazioni almeno quarantotto ore prima della gara in cui la Società intende usufruire del marchio.

~~[3] Eventuali clausole contrattuali in contrasto con norme regolamentari o non espresse nella domanda di abbinamento, ai fini federali, non sono valide e si considerano automaticamente per non pattuite.~~

~~[4]~~ [3] L'Ufficio Affiliazioni esaminati gli atti ed esperita, se del caso, istruttoria, autorizza l'abbinamento con indicazione della nuova denominazione.

~~[5]~~ [4] In caso di contrasto con norme vigenti l'Ufficio Affiliazioni può variare di autorità la denominazione richiesta dalla Società.

L'Ufficio Affiliazioni provvederà a rendere noti, mediante appositi comunicati ufficiali **pubblicati sul sito federale**, gli esiti delle richieste di abbinamento.

~~[6]~~ [5] La Società, partecipante ai campionati dilettantistici regionali, deve presentare, almeno quarantotto ore prima della gara, al Comitato Regionale la domanda di abbinamento, completa dei documenti previsti al comma 1 del presente articolo.

Tale abbinamento deve essere presentato per il massimo campionato a cui la Società partecipa.

Eventuali infrazioni saranno sanzionate dal Giudice Sportivo competente a norma dell'art.34, lett. a) del Reg. di Giustizia ~~dell'art.166 lettera a) del R.F.~~

~~[7]~~ [6] Il Consiglio Federale delibererà inappellabilmente su eventuali istanze delle Società, che dovranno essere presentate entro sette giorni lavorativi dall'avvenuta comunicazione, avverso le decisioni dell'Ufficio Affiliazioni.

Art.140- Scadenza dell'abbinamento (Delibera n. 88 C.F. 10/09/2005)

[1] Alla scadenza dell'abbinamento, la Società affiliata che si era abbinata ha la facoltà:

- a) rinnovare ~~facilmente~~ l'abbinamento per una o più annate sportive, dandone comunicazione alla Federazione, salvo quanto previsto dall'art.139 R.O.;
- b) riprendere l'originaria denominazione sociale;
- c) contrarre abbinamento con altro Ente, ~~su delibera del proprio Consiglio Direttivo~~, richiedendone il riconoscimento all'Ufficio Affiliazioni con le modalità e nei termini del presente Regolamento.

Art.141- Cambio di denominazione sociale e di assetto giuridico (Delibera n. 120 C.F. 23/11/2002 – Delibera n. 6 C.F. 25/07/2003 – Delibera n. 334 C.F. 16-17/04/2004 – Delibera n. 88 C.F. 10/09/2005– Delibera n.390 C.F. 10/06/2006)

[1] Il cambio di denominazione sociale è consentito soltanto in presenza di ineccepibile documentazione di gravi e specifici motivi.

[2] La domanda deve essere presentata al Consiglio Federale dal legale rappresentante la Società, entro il termine previsto dalle D.O.A., corredata dalla seguente documentazione:

- a) circostanziata relazione della Società sui motivi della richiesta;
- b) ~~delibera~~ **verbale** dell'assemblea dei soci;
- c) parere del Comitato Regionale competente;
- d) indicazione esatta della nuova denominazione, composizione delle cariche sociali e adeguamento dello statuto sociale alle norme federali.

Il contributo d'istituto sarà calcolato a debito della Società richiedente.

[3] La Società che intende trasformarsi in Società di capitali, nel rispetto delle vigenti norme del Codice Civile, deve far pervenire domanda alla F.I.P., unitamente alla seguente documentazione:

- verbale dell'assemblea straordinaria dei soci che delibera la trasformazione;
- atto costitutivo della Società di capitali, statuto e verbale dell'assemblea nella quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione ove ciò non sia avvenuto nell'atto costitutivo;
- autocertificazione di assenza di debiti nei confronti della Federazione e dei suoi organi, sottoscritta dal legale rappresentante.

Il Consiglio Federale prenderà atto della trasformazione. La domanda sarà accettata a condizione che:

- a) sussistano tutti i presupposti;
- b) sia depositata in Federazione una copia autenticata del certificato di iscrizione della nuova Società nel registro delle imprese.

[4] La Società di capitali che intende assumere la forma giuridica **prevista dall'art.114, comma 2** ~~di Società di persone, di Società cooperativa, di associazione riconosciuta o non riconosciuta~~, deve far pervenire alla F.I.P. richiesta scritta e motivata. La domanda deve contenere altresì la richiesta del trasferimento del titolo sportivo e del parco tesserati della Società di capitali in capo alla costituenda Società ~~di persone, Società cooperativa, associazione riconosciuta o non riconosciuta~~. Al termine dell'attività ufficiale relativa alla medesima stagione sportiva, la predetta Società di capitali, ottenuto il nulla osta della F.I.P., deve deliberare la liquidazione ai sensi del Codice Civile. Il nuovo soggetto giuridico che si è costituito nella forma scelta

dovrà affiliarsi alla F.I.P. in ossequio a quanto dispongono gli artt.114 e seguenti R.O. Ottenuta l'affiliazione, il nuovo ente, aspirante al titolo della Società in liquidazione, dovrà accollarsi tutti i debiti di quest'ultima. In alternativa a quanto disposto nel comma precedente, la Società di capitali può, al termine dell'attività ufficiale dell'anno sportivo, deliberare la trasformazione in un nuovo ente giuridico (~~Società di persone, Società cooperativa, associazione riconosciuta e non riconosciuta~~). In tal caso la Società dovrà documentare l'avvenuta trasformazione depositando presso la F.I.P. copia autenticata del certificato rilasciato dal Registro delle Imprese presso cui era iscritta, che attesti la trasformazione o la cessazione.

PARTE TERZA – NORME ATTUATIVE SVINCOLO

TITOLO I – SETTORE MASCHILE

Art.175– Disposizioni generali (Delibera n. 5 C.F. 26/07/2006)

[1] Lo scioglimento del tesseramento di un atleta avviene, in maniera automatica, come disposto dall'art. 5, comma 2 e dalla Prima norma transitoria, comma 1, dello Statuto.

[2] Possono avvalersi del diritto allo svincolo gli atleti che rientrano nei disposti contenuti nella Prima nota transitoria, comma 2 dello Statuto e come sotto specificato:

~~Annata sportiva 2006/2007~~

~~Lo scioglimento del tesseramento avviene per l'atleta nato nell'anno 1985 e per l'atleta nato nell'anno 1974;~~

Annata sportiva 2007/2008

Lo scioglimento del tesseramento avviene per l'atleta nato nell'anno 1986 e per l'atleta nato nell'anno 1975;

Annata sportiva 2008/2009

Lo scioglimento del tesseramento avviene per l'atleta nato nell'anno 1987 e per l'atleta nato nell'anno 1976;

Annata sportiva 2009/2010

Lo scioglimento del tesseramento avviene per l'atleta nato nell'anno 1988 e per l'atleta nato nell'anno 1977;

Annata sportiva 2010/2011

Lo scioglimento del tesseramento avviene per l'atleta nato nell'anno 1989 e per l'atleta nato negli anni precedenti.

[3] ~~Entro il 15 giugno di ciascun anno, attraverso un Comunicato Ufficiale, E' consultabile sul sito federale, verrà pubblicato~~ l'elenco degli atleti "svincolati" a norma del primo e secondo comma.

All'atto della richiesta di tesseramento di un atleta "svincolato" non deve essere attiva una comproprietà, un diritto di riscatto o un diritto di opzione.

La risoluzione di tali adempimenti avviene improrogabilmente entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno sportivo con le modalità previste dal Regolamento Esecutivo.

[4] L'atleta "svincolato" non può sottoscrivere un nuovo tesseramento in comproprietà, con diritto di riscatto o con diritto di opzione.

Non sono ammessi doppi tesseramenti e trasferimenti in prestito per gli atleti "svincolati".

[5] Per partecipare ad un campionato federale, l'atleta "svincolato" deve tesserarsi per una società nazionale o regionale non professionistica improrogabilmente entro i termini di tesseramento stabiliti **in relazione alle esigenze dei vari campionati dei Regolamenti Federali** o stipulare un regolare contratto con una società professionistica.

[6] Il mancato rispetto della ~~presente~~ normativa **federale** comporta la decadenza del tesseramento.

Art.176– Giocatore che compie il 21° anno dell'età anagrafica (Delibera n. 5 C.F. 26/07/2006)

[1] Il tesseramento a favore di una società può avere una durata di un una o due stagioni sportive.

Il tesseramento con validità annuale cessa al termine della stagione sportiva.

Il tesseramento con validità biennale cessa al termine del biennio sportivo.

[2] Se la richiesta di tesseramento dell'atleta "svincolato" è presentata dalla stessa società per la quale era tesserato a titolo definitivo al momento del primo scioglimento del tesseramento, quest'ultima deve versare alla FIP solamente il contributo per il tesseramento.

Se nel corso dell'annata sportiva l'atleta viene trasferito, la società che lo tessera deve versare alla FIP il contributo per il tesseramento comprensivo della somma riferita al campionato cui partecipa come da **art.179** ~~allegata tabella~~.

[3] Se la richiesta di tesseramento dell'atleta "svincolato" è presentata da una società diversa da quella per la quale era tesserato a titolo definitivo al momento del primo scioglimento del tesseramento, quest'ultima deve versare alla FIP il contributo per il tesseramento comprensivo della somma riferita al campionato cui partecipa come da **art.179** ~~allegata tabella~~.

Se nel corso dell'annata sportiva l'atleta viene trasferito, la società che lo tesserava deve versare alla FIP il contributo per il tesseramento comprensivo della somma riferita al campionato cui partecipa come da **art.179** ~~allegata tabella~~.

[4] Per ogni annata sportiva successiva allo svincolo dell'atleta, la società che lo tesserava deve rispettare quanto previsto ai commi precedenti.

[5] La società che tesserava l'atleta "svincolato" è esente dagli obblighi previsti dal Progetto di incentivazione al reclutamento ed addestramento degli atleti (**delibera n.177 C.F. 17.06.2000**).

[6] ~~Gli atleti~~ **La società partecipante ai campionati professionistici** che alla data del 30 giugno **dalla stagione sportiva precedente lo "svincolo", sottoscrive** ~~sottoscrivono~~ un contratto con ~~una società professionistica~~ **un atleta non è soggetta** ~~sono soggetti~~ alla normativa dello svincolo fino alla scadenza del contratto stesso. Durante tale periodo ~~saranno soggetti~~ **la società di appartenenza sarà soggetta** al "Premio di Incentivazione al reclutamento ed addestramento degli atleti" (**delibera n.177 C.F. 17.06.2000**).

~~Gli atleti che sottoscrivono un contratto con una società partecipante ai campionati professionistici successivamente la data del 30 giugno sono soggetti~~ **La società partecipante ai campionati professionistici che sottoscrive un contratto con un'atleta successivamente allo scioglimento del vincolo sportivo è soggetta** al contributo per il tesseramento riferito al campionato cui partecipano previsto ~~dall'art.179 della allegata tabella~~.

La società che tesserava l'atleta "svincolato" è comunque esente dagli obblighi previsti dal Premio addestramento e formazione tecnica (legge n.91/81).

~~Gli atleti non sono comunque soggetta alla normativa riguardante il premio di addestramento e formazione tecnica (Legge 91/81)~~

[7] **La Società partecipante ai campionati professionistici, non professionistici nazionali e regionali che tesserano atleti** ~~Gli atleti tesserati per società partecipanti ai campionati professionistici e non professionistici, nazionali e regionali, e~~ provenienti da Federazione straniera è **soggetta** alle norme del presente Titolo.

Art.177– Giocatore che compie il 32° anno dell'età anagrafica (Delibera n. 5 C.F. 26/07/2006)

~~[1] Se la richiesta di tesseramento dell'atleta nato nell'anno 1973 e precedenti è presentata dalla stessa società per la quale era tesserato a titolo definitivo al momento dell'ultimo scioglimento del tesseramento, quest'ultima deve versare alla FIP solamente il contributo per il tesseramento.~~

~~Se nel corso dell'annata sportiva l'atleta viene trasferito, la società che lo tesserava deve versare alla FIP il contributo maggiorato per il tesseramento come da tabella allegata.~~

~~Se la richiesta di tesseramento dell'atleta "svincolato" è presentata da una società diversa da quella per la quale era tesserato a titolo definitivo al momento dell'ultimo scioglimento del tesseramento, quest'ultima deve versare alla FIP il contributo maggiorato per il tesseramento come da tabella allegata.~~

~~Se nel corso dell'annata sportiva l'atleta viene trasferito, la società che lo tesserava deve versare alla FIP il contributo maggiorato per il tesseramento come da tabella allegata.~~

~~[2]~~ **[1]** Se la richiesta di tesseramento dell'atleta "svincolato" dopo il 30 giugno è presentata dalla stessa società per la quale era tesserato a titolo definitivo al momento del primo scioglimento del tesseramento, quest'ultima deve versare alla FIP solamente il contributo per il tesseramento, fermo restando che il tesseramento cessa al termine della stagione sportiva.

Se nel corso dell'annata sportiva l'atleta viene trasferito, la società che lo tesserava deve versare alla FIP **la maggiorazione** ~~il contributo maggiorato~~ per il tesseramento ~~comprensivo della somma~~ riferito al campionato cui partecipa come da **art.179** ~~allegata tabella~~, fermo restando che il tesseramento cessa al termine della stagione sportiva.

Tale norma non si applica alle società partecipanti ai campionati professionistici.

~~[3]~~ **[2]** Se la richiesta di tesseramento dell'atleta "svincolato" dopo il 30 giugno è presentata da una società diversa da quella per la quale era tesserato a titolo definitivo al momento del primo svincolo, quest'ultima deve versare alla FIP, **la maggiorazione** ~~il contributo maggiorato~~ per il tesseramento ~~comprensivo della somma~~ riferito al campionato cui partecipa come da **art.179** ~~allegata tabella~~, fermo restando che il tesseramento cessa al termine della stagione sportiva.

Se nel corso dell'annata sportiva l'atleta viene trasferito, la società che lo tesserava deve versare alla FIP **la maggiorazione** ~~il contributo maggiorato~~ per il tesseramento comprensivo della somma riferita al campionato cui partecipa come da **art.179** ~~allegata tabella~~ fermo restando che il tesseramento cessa al termine della stagione sportiva.

Tale norma non si applica alle società partecipanti ai campionati professionistici.

~~[4]~~ **[3]** Per ogni annata sportiva successiva allo svincolo del giocatore, la società che lo tesserava deve rispettare quanto previsto dai commi precedenti.

Art.178– Giocatore che non rientra nella normativa precedente (Delibera n. 5 C.F. 26/07/2006)

[1] Per l'atleta non soggetto a **quanto previsto dagli artt.175-176-177** ~~svincolo~~ si applicano le disposizioni attualmente previste dai Regolamenti Federali.

~~[2] La società che tesserava l'atleta nato nel 1980-81-82-83-84-86-87-88 è soggetta agli obblighi previsti dalla normativa del Progetto di incentivazione al reclutamento ed addestramento degli atleti (Premio Mattioli-Trencarelli) ed al Premio di addestramento e formazione tecnica (legge n.91 del 1981).~~

Art.179– Contributo per il tesseramento e maggiorazione (Delibera n. 5 C.F. 26/07/2006)

[1] Le Società che tesserano gli atleti come previsto nel presente Titolo devono versare alla FIP i contributi per il tesseramento stabiliti dalla tabella sotto specificata:

<u>Campionat</u>	<u>Contributo</u>	<u>Maggiorazione</u>
Serie A	Euro 10.000,00	Euro 1.500,00;
Legadue	Euro 8.500,00	Euro 1.500,00;
Serie B Ecc.	Euro 8.000,00	Euro 3.500,00;
Serie B	Euro 6.500,00	Euro 3.000,00;
Serie C	Euro 3.500,00	Euro 2.500,00;
Serie C/2	Euro 1.200,00	Euro 1000,00;
Serie D	Euro 600,00	Euro 500,00;
Altri campionati	Normale tesseramento.	

[2] La somma versata dalla società in conformità a quanto disposto nell'art. ~~176~~ ~~162~~ (atleta ventunenne), e riferita al campionato cui partecipa sarà dalla FIP corrisposta nel modo seguente:

85% alla società che ha tesserato l'atleta a titolo definitivo, nell'annata sportiva precedente l'anno del primo svincolo;

15% alla società che ha reclutato l'atleta, tesserandolo per la prima volta entro i termini ed i limiti previsti per la categoria Under ~~19~~ ~~19~~. Qualora l'atleta venga tesserato successivamente i termini ed i limiti della categoria Under ~~19~~ ~~19~~ ovvero la società non svolga attività federale giovanile indipendentemente dagli obblighi di partecipazione ovvero la società cessi di appartenere alla FIP, il diritto sarà trasferito a FIP per il finanziamento di progetti relativi alla promozione e tutela dei vivai giovanili.

[3] La somma versata dalla società in conformità a quanto disposto nell'art. ~~177~~ ~~163~~ ~~comma 2 e comma 3,~~ ~~42 capoverso~~ (atleta trentaduenne), e riferita al campionato cui partecipa sarà dalla FIP corrisposta nel modo seguente:

Per l'atleta trentaduenne al primo anno di svincolo:

90% alla società che ha tesserato l'atleta a titolo definitivo nell'annata precedente l'anno del primo svincolo;

10% sarà trattenuto dalla FIP e utilizzato per il finanziamento di progetti relativi alla promozione e tutela dei vivai giovanili.

Per l'atleta trentaduenne dal secondo anno di svincolo:

70% alla società che ha tesserato l'atleta a titolo definitivo nell'annata precedente l'anno del primo svincolo;

30% sarà trattenuto dalla FIP e utilizzato per il finanziamento di progetti relativi alla promozione e tutela dei vivai giovanili.

~~Il contributo del tesseramento maggiorato sarà trattenuto dalla FIP e utilizzato per il finanziamento di progetti relativi alla promozione e tutela dei vivai giovanili.~~

[4] In caso di mancata effettuazione del versamento si procederà secondo le norme regolamentari vigenti (art.89 R.E.).

[5] Ottengono i diritti derivanti dallo "svincolo" le società regolarmente affiliate che svolgono attività federale giovanile, indipendentemente dagli obblighi di partecipazione.

[6] Le modalità per il versamento alla FIP e successiva divisione percentuale, come sopra evidenziato, delle somme previste dalla tabella saranno specificate con nota della Segreteria Generale.

Art.180– Termini di scadenza per il tesseramento (Delibera n. 5 C.F. 26/07/2006)

[1] I termini di scadenza per il tesseramento degli atleti svincolati di categoria nazionale e regionale sono annualmente stabiliti da apposite disposizioni federali **in relazione alle esigenze dei campionati**

~~[2] Tesseramento Nazionale:~~

~~a) nel 1° periodo ordinario l'atleta "svincolato" può tesserarsi per una società partecipante ai Campionati Nazionali non professionistici diversa da quella per la quale era tesserato a titolo definitivo al momento dello svincolo;~~

~~b) nel 2° periodo ordinario l'atleta "svincolato" può tesserarsi esclusivamente per la società con cui era tesserato nell'anno sportivo precedente;~~

~~e) qualora l'atleta "svincolato" non si fosse tesserato per alcuna società entro i termini del 1° e 2° periodo ordinario, può sottoscrivere un nuovo tesseramento per una società partecipante ai Campionati Nazionali non professionistici esclusivamente nei termini previsti per i tesseramenti suppletivi;~~

~~[3] Tesseramento Regionale:~~

~~a) l'atleta "svincolato" può tesserarsi per una società partecipante ai Campionati Regionali improrogabilmente entro il 20 settembre di ogni anno oppure per una società partecipante al Campionato di Serie C2 e Serie D regionale dal 30 ottobre al 3 novembre e per una società partecipante al Campionato di Serie D regionale dal 18 dicembre al 30 dicembre;~~

~~b) qualora l'atleta "svincolato" non si fosse tesserato per alcuna società partecipante ai Campionati Regionali entro il 20 settembre di ogni anno, può tesserarsi entro i termini ordinari dei Campionati Regionali esclusivamente per la società con la quale era tesserato nella precedente stagione sportiva;~~

~~a) qualora l'atleta "svincolato" non si fosse tesserato per alcuna società entro il 20 settembre di ogni anno ed entro i termini ordinari, può sottoscrivere un nuovo tesseramento per una società partecipante ai Campionati Regionali esclusivamente nei termini previsti per i rispettivi tesseramenti suppletivi;~~

~~b) Alle società che partecipano ai Campionati di 1° e 2° Divisione è consentito il tesseramento fino al termine del primo periodo ordinario;~~

TITOLO II – SETTORE FEMMINILE

CAP. I – NORME GENERALI

Art.181– Disposizioni generali (Delibera n. 5 C.F. 26/07/2006)

[1] Lo scioglimento del tesseramento di una atleta avviene, in maniera automatica, come disposto dall'art.5, comma 3 e dalla Prima norma transitoria, comma 1, dello Statuto.

[2] Possono avvalersi del diritto allo svincolo le atlete che rientrano nei disposti contenuti nella Prima norma transitoria, comma 3 dello Statuto e come sotto specificato:

~~Annata sportiva 2006/2007~~

~~Lo scioglimento del tesseramento avviene per l'atleta nata nell'anno 1974, 1975 e 1976;~~

Annata sportiva 2007/2008

Lo scioglimento del tesseramento avviene per l'atleta nata nell'anno 1977 e 1978;

Annata sportiva 2008/2009

Lo scioglimento del tesseramento avviene per l'atleta nata nell'anno 1979 e 1980;

Annata sportiva 2009/2010

Lo scioglimento del tesseramento avviene per l'atleta nata nell'anno 1981 e 1982;

Annata sportiva 2010/2011

Lo scioglimento del tesseramento avviene per l'atleta nata nell'anno 1983 e 1984.

[3] ~~Entro il 15 giugno di ciascun anno, attraverso un Comunicato Ufficiale, E' consultabile sul sito federale, verrà pubblicato~~ l'elenco delle atlete "svincolate" a norma del primo e secondo comma

All'atto della richiesta di tesseramento di una atleta "svincolata" non deve essere attiva una comproprietà, un diritto di riscatto o un diritto di opzione.

La risoluzione di tali adempimenti avviene improrogabilmente entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno sportivo con le modalità previste dal Regolamento Esecutivo.

[4] L'atleta "svincolata" non può sottoscrivere un nuovo tesseramento in comproprietà, con diritto di riscatto o con diritto di opzione.

[5] Per partecipare ad un campionato federale, l'atleta "svincolata" deve tesserarsi per una società nazionale o regionale partecipante ad un campionato femminile improrogabilmente entro i termini di tesseramento stabiliti, **in relazione alle esigenze dei campionati, dai Regolamenti Federali.**

[6] Il tesseramento a favore di una società può avere una durata di una, due o tre stagioni sportive.

Il tesseramento con validità annuale cessa al termine della stagione sportiva.

Il tesseramento con validità biennale cessa al termine del biennio sportivo.

Il tesseramento con validità triennale cessa al termine del triennio sportivo.

[7] La società che tesserava l'atleta "svincolata" è esente dagli obblighi previsti dal Progetto di incentivazione al reclutamento ed addestramento degli atleti.

[8] Il mancato rispetto della ~~presente~~ normativa **federale** comporta la decadenza del tesseramento.

DELIBERA N.343

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visti gli articoli 137 e seguenti del Regolamento Organico nei quali vengono disciplinate le modalità procedurali, i divieti e le scadenze dell'istituto dell'abbinamento;
- vista la proposta della Lega Società di Pallacanestro Serie A relativa alle divise di gara, presentata in data 14 giugno 2007, con la quale predispone un'articolata proposta di modifica della disciplina riguardante l'abbinamento per le società partecipanti al Campionato di Serie A;
- preso atto che la proposta presentata non contempla alcuna regolamentazione degli spazi riservati allo sponsor tecnico e al logo della Lega di appartenenza, lasciando pertanto inalterata la regolamentazione fino ad ora in vigore;
- ritenuto che tale proposta, adottata a titolo sperimentale per la stagione sportiva 2007/2008, concede alle società una maggiore libertà nella gestione degli spazi riservati ai marchi delle aziende sponsorizzanti;
- ritenuto altresì necessario precisare che l'eventuale modifica da apportare nella gestione del numero e della dimensione dei marchi, garantisca in ogni caso la semplice e chiara individuazione del numero di maglia conformemente a quanto previsto dall'articolo 4.3.3 del Regolamento Tecnico;
- considerata la volontà, espressa dal Presidente di Legadue a nome delle società partecipanti al Campionato di competenza, di aderire al progetto presentato dalla Lega Società Pallacanestro Serie A;
- preso atto del parere favorevole del Presidente della Commissione Carte Federali;
- considerata la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

Prevedere che, in via sperimentale per la stagione sportiva 2007/2008 ed in deroga all'articolo 137 comma 5 del Regolamento Organico, le divise di gara delle società partecipanti ai campionati professionistici seguano la seguente regolamentazione:

1. Spazi sulla divisa
 - ◆ Fronte maglia: 1 (uno) spazio riservato allo sponsor principale (di dimensioni senza limiti previsti). 2 (due) marchi relativi a sponsor secondari delle dimensioni massime di 70 cm quadrati ciascuno od, in alternativa, 1 (uno) solo marchio delle dimensioni massime di 140 cm quadrati;
 - ◆ retro maglia: 1 (uno) marchio di dimensioni senza limiti previsti ed inoltre 2 (due) marchi relativi a sponsor secondari delle dimensioni massime di 70 cm quadrati

ciascuno od, in alternativa, 1 (uno) solo marchio delle dimensioni massime di 140 cm quadrati;

- ◆ pantaloncino: 3 (tre) marchi di 50 cm quadrati ognuno, o, in alternativa, 2 (due) marchi od 1 (uno) solo la cui area complessiva non potrà superare comunque 150 cm quadrati.
- 2. E' facoltativo apporre sul retro della maglia la scritta relativa alla città ed al cognome del giocatore.
- 3. Le Società devono depositare, almeno 48 ore prima della gara, le maglie con i relativi marchi delle ditte abbinanti presso la rispettiva Lega la quale esprimerà parere in merito all'utilizzo degli spazi.

Restano ferme le prerogative dei competenti uffici federali ai sensi degli articoli 137 e seguenti del Regolamento Organico.

DELIBERA N.344

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto l'articolo 37 del Regolamento Esecutivo nel quale viene disciplinato il tesseramento di Atleti di cittadinanza straniera;

esaminata la proposta di modifica dell'articolo 37 del Regolamento Esecutivo avanzata dall'Ufficio Tesseramento;

preso atto del parere favorevole del Presidente della Commissione Carte federali;

DELIBERA

modificare, con effetto a partire dalla stagione sportiva 2007/2008, l'articolo 37 del Regolamento Esecutivo, come segue:

Art.37 Atleti di cittadinanza straniera (delibera n. 146 C.F. 26/06/1999 - delibera n. 360 C.F. 16/10/1999 – delibera n. 306 C.F. 07/09/2000 – delibera n. 6 C.F. 28/07/2001 – delibera n. 109 C.F. 27/10/2001 – delibera n. 170 C.F. 28/11/2001 – delibera n. 325 C.F. 24-25/05/2002 – delibera n. 10 C.F. 28/09/2002 – delibera n. 180 C.F. 22/02/2003 – delibera n. 331 C.F. 30-31/05/2003 – delibera n. 57 C.P. 23/06/2004 – delibera n.41 C.P. 18/06/2005 – delibera n. 2 C.P. 15/07/2005 – delibera n.4 C.F. 23/07/2005 – delibera n. 90 C.F. 10/09/2005 – delibera n. 356 C.F. 06/05/06)

[1] Il trasferimento internazionale non è permesso prima del 18° anno di età, eccetto in casi speciali, come disposto dai Regolamenti F.I.B.A.

[2] Atleti provenienti da Federazione straniera:

Le società affiliate possono richiedere il primo tesseramento di giocatori di cittadinanza straniera, con esclusione degli atleti professionisti, trasmettendo alla F.I.P. Ufficio Tesseramento Nazionale i seguenti documenti:

- a) modulo di **nuovo** tesseramento, debitamente compilato e sottoscritto
- b) fotocopia del documento di riconoscimento
- c) permesso di soggiorno per atleti extracomunitari
- d) carta di soggiorno per atleti neo-comunitari
- e) certificato di residenza per atleti comunitari (non è ritenuta valida l'autocertificazione)
- f) certificato di studio o lavoro
- g) nulla-osta rilasciato dalla Federazione di precedente appartenenza per il tramite della F.I.P.

L'Ufficio Tesseramento Nazionale della F.I.P. esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi e acquisito il nulla-osta al trasferimento rilasciato dalla Federazione di provenienza, procede al tesseramento tramite FIPonline.

L'atleta non potrà in ogni caso partecipare alla gare in posizione sub-judice.

[3] Atleti non provenienti da Federazione straniera:

Le società affiliate possono richiedere il primo tesseramento di atleti di cittadinanza straniera, con esclusione degli atleti professionisti, trasmettendo alla F.I.P. Ufficio Tesseramento Nazionale i seguenti documenti:

- a) modulo di **nuovo** tesseramento, debitamente compilato e sottoscritto
- b) fotocopia del documento di riconoscimento
- c) permesso di soggiorno per atleti extracomunitari
- d) carta di soggiorno per atleti neo-comunitari
- e) certificato di residenza per atleti comunitari (non è ritenuta valida l'autocertificazione)
- f) certificato di studio o lavoro
- g) dichiarazione sottoscritta dall'atleta e per i minori controfirmata dai genitori in cui si attesta: "di non **essere mai stato tesserato** ~~o aver mai giocato~~ in Federazioni straniere e che la falsità di tale dichiarazione costituisce atto di frode sportiva sanzionabile con la radiazione".

L'Ufficio Tesseramento Nazionale della F.I.P. esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi e ottenuta conferma dalla Federazione interessata, procede al tesseramento tramite FIPonline.

Nel caso in cui l'Ufficio Tesseramento Nazionale F.I.P. riscontri la mancanza di uno o più dei sopracitati documenti, provvederà a farne richiesta alla società che sarà tenuta a fornirli entro 10 giorni. Trascorso tale termine la richiesta si intende respinta.

L'atleta non potrà in ogni caso partecipare alla gare in posizione sub-judice.

Qualora uno dei documenti citati venisse ritirato, non fosse più valido o fosse scaduto, il relativo tesseramento decade immediatamente con la comunicazione della Società o su eventuale accertamento d'ufficio.

Le richieste di rinnovo, di trasferimento, di prestito, ecc., sono di competenza degli Uffici Tesseramento Regionali.

[4] Ai giocatori è consentito di partecipare ai soli campionati regionali. Per le società che partecipano ai Campionati ad organizzazione regionale di Serie C2 maschile e Serie D ed al Campionato Under 21 (solo fase regionale), è consentito iscrivere a referto un numero massimo di 2 giocatori tesserati a norma del presente articolo o del successivo articolo 38 R.E. Per i campionati giovanili i giocatori possono essere utilizzati solo nelle fasi provinciali e regionali.

Tale norma non sarà applicata per coloro che risultino già tesserati nel primo anno di attività giovanile.

Le Società possono iscrivere a referto un massimo di due giocatori di cittadinanza straniera.

[5] Rispettata la limitazione al diritto di partecipazione ai campionati, le modalità di tesseramento e di trasferimento seguono quelle ordinarie dei giocatori di categoria regionale e quando applicabili, dei giocatori di categoria giovanile.

[6] Il giocatore che risulti tesserato da almeno 4 anni sportivi e abbia partecipato ai relativi campionati giovanili, può chiedere il tesseramento per una società partecipante ai campionati nazionali del settore dilettantistico. Altresì, ai giocatori che hanno partecipato almeno a quattro campionati giovanili è permesso, nel quarto anno, partecipare alle fasi finali nazionali.

Le atlete tesserate con società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie A/1 Femminile, sono equiparate alle giocatrici di cittadinanza italiana.

[7] Un giocatore tesserato come extracomunitario o comunitario, che acquista la cittadinanza italiana, nel corso della stessa stagione sportiva può essere tesserato come "italiano", sempre per la medesima società, nel rispetto di quanto previsto dalle norme federali vigenti.

[8] Si intende di formazione italiana il giocatore, anche di cittadinanza straniera, che abbia partecipato a campionati giovanili F.I.P. per almeno quattro stagioni sportive. La partecipazione al campionato Under 21 non è valida per l'adempimento dei quattro anni di attività giovanile.

DELIBERA N.345

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto che, in occasione del Board di FIBA Europe, tenutosi a Chieti il 17 marzo 2007, è stato approvato l'emendamento all'art.94.2 delle FIBA Europe Regulations, concernente il trasferimento internazionale di atleti minorenni già tesserati per altre Federazioni affiliate FIBA;
- constatata l'importanza della materia regolamentata e l'invito della FIBA Europa ad adeguare i regolamenti federali di ciascuna Federazione affiliata FIBA;
- preso atto pertanto della necessità di adeguare il Regolamento Esecutivo, istituendo un nuovo articolato che recepisca la nuova normativa licenziata dal Board della FIBA Europe;
- considerata la nota presentata dall'Ufficio Tesseramenti con cui, in osservanza alla direttiva FIBA, si propone di istituire un nuovo articolo rubricato "Normativa per il caso speciale", da inserire nel Regolamento Esecutivo,;
- preso atto del parere favorevole del Presidente della Commissione Carte Federali;
- ritenuta la proposta dell'Ufficio Tesseramenti meritevole di accoglimento;

DELIBERA

Approvare, con effetto a partire dalla stagione sportiva 2007/2008, l'introduzione dell'articolo 37bis del Regolamento Organico con il seguente testo:

Art.37 bis Normativa per il caso speciale

[1] Gli atleti minorenni già tesserati da altra Federazione affiliata FIBA, che intendono effettuare un primo tesseramento in Italia, devono fare richiesta di caso speciale secondo le modalità previste dall'articolo 94.2 dei Regolamenti FIBA.

La valutazione del caso speciale è di esclusiva competenza di FIBA Europe.

[2] La società, i genitori e l'atleta devono sottoscrivere un apposito modulo FIBA, reperibile sul sito internet federale, in cui dichiarano di essere a conoscenza e di accettare che:

a) non verrà rilasciato nulla osta per il tesseramento ma soltanto una licenza temporanea, che decadrà automaticamente il giorno del compimento del 18° anno di età senza attendere la fine della stagione;

b) l'atleta potrà partecipare solamente a campionati giovanili

c) l'atleta sarà sempre a disposizioni per eventuali convocazioni della nazionale d'origine

[3] Al compimento del 18° anno di età il tesseramento decade automaticamente e la società dovrà fare richiesta di nulla osta a norma dell'art.37 o 38 R.E.

[4] La documentazione necessaria per attivare l'applicazione del caso speciale è:

a) modulo di tesseramento, debitamente compilato e sottoscritto;

b) fotocopia del documento di riconoscimento;

c) permesso di soggiorno per atleti extracomunitari, non scaduto;

d) carta di soggiorno per atleti neo-comunitari;

e) certificato di residenza per atleti comunitari (non è ritenuta valida l'autocertificazione);

f) certificato di residenza e cittadinanza per gli atleti di nazionalità italiana (art.38 R.E.);

g) certificato di studio;

h) lettera in inglese sottoscritta da entrambe i genitori che spieghi esaurientemente i motivi della richiesta.

DELIBERA N.346

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.238 del 10 febbraio 2007, con la quale è stato stabilito che, a partire dalla stagione sportiva 2007/2008, tutte le società partecipanti ai campionati professionistici, che decidono ufficialmente di ritirare uno o più numeri di maglia, potranno utilizzare, dopo aver assegnato tutti i numeri dal 4 al 19, anche i seguenti numeri: dal 20 al 25, dal 30 al 35, dal 40 al 45 e dal 50 al 55, fermo restando che non potranno essere utilizzati numeri diversi da quelli stabiliti;

considerato altresì che la delibera sopracitata conferiva mandato alla Commissione Carte Federali di adeguare il Regolamento Esecutivo;

vista la proposta di modifica dell'art. 90 R.E. elaborata dalla Commissione Carte Federali;

DELIBERA

modificare, con effetto a partire dalla stagione sportiva 2007/2008, l'articolo 90 del Regolamento Esecutivo come segue:

Art.90- Colore e numerazione delle maglie (delibera n. 96 C.F. 30/03/2000 – delibera n. 233 C.F. 22/07/2000 – delibera n. 229 C.F. 09/03/2002 – delibera n. 388 C.F. 29-30/04/2005)

[1] Tutte le squadre delle società partecipanti all'attività agonistica federale devono avere due serie di maglie, una di colore chiaro (preferibilmente bianca) da utilizzare in tutte le gare interne, ed una di colore scuro da utilizzare in tutte le gare esterne.

Le società che partecipano ai campionati nazionali, all'atto dell'iscrizione al campionato, in applicazione dell'art.4.3.3 del Regolamento Tecnico, devono indicare il colore della maglia prescelta per la disputa delle gare interne; la società ospitata, quindi è obbligata ad indossare un divisa di colore palesemente contrastante con quello della divisa indossata dalla squadra ospitante.

[2] Le società partecipanti ai campionati regionali e provinciali devono segnalare all'atto dell'iscrizione al campionato il colore della propria maglia di gioco e dovranno richiedere all'Ufficio Gare competente l'autorizzazione per ogni successiva variazione. La squadra ospitata deve obbligatoriamente indossare la maglia indicata all'atto dell'iscrizione.

[3] La squadra ospitante, sia essa partecipante a campionato regionale o provinciale, dovrà cambiare la propria maglia di gara nel caso in cui gli arbitri ritengano impossibile dirigere la partita per la confusione dei colori delle maglie.

Le squadre inoltre sono tenute a cambiare la propria maglia di gioco qualora questa risulti confondibile con la divisa arbitrale.

[4] L'inosservanza delle suddette norme comporterà la mancata disputa della gara e nei confronti della squadra inadempiente sarà applicata la punizione sportiva della perdita della gara per 0-20 e con la penalizzazione di un punto in classifica, secondo quanto previsto negli artt.157 e 175 R.E.

[5] Sulle maglie sociali deve essere apposta sul davanti e sul retro, una numerazione progressiva, dalle caratteristiche e dimensioni stabilite dall'art.4.3.2 del Regolamento Tecnico.

[6] Sulle maglie devono essere apposti i numeri interi:

- dal 4 al 20 per le squadre partecipanti ai campionati nazionali **non professionistici**;
- **le società partecipanti ai campionati professionistici possono utilizzare, dopo aver utilizzato tutti i numeri dal 4 al 20, anche i seguenti numeri: dal 21 al 25, dal 30 al 35, dal 40 al 45, dal 50 al 55.**

Non potranno essere comunque utilizzati numeri diversi da quelli stabiliti.

[7] Per quanto riguarda i Campionati Regionali e Giovanili si fa riferimento a quanto stabilito dalle DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI.

DELIBERA N.347

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata la proposta elaborata dalla Segreteria degli Organi di Giustizia relativamente alla modifica dell'articolo 44- Responsabilità oggettiva per atti di frode sportiva e l'introduzione degli articoli 40bis- Violazioni relative agli obblighi inerenti la partecipazione a gare e 40ter- Infrazioni che comportano la punizione sportiva della perdita della gara del Regolamento di Giustizia;

preso atto del parere favorevole del Presidente della Commissione Carte Federali;

DELIBERA

a partire dalla stagione sportiva 2007/2008, la modifica dell'articolo 44 del Regolamento di Giustizia e l'introduzione degli articoli 40bis e 40ter come riportato:

Art.44- Responsabilità oggettiva per atti di frode sportiva

[1] Le società rispondono, a titolo di responsabilità oggettiva, degli atti di frode sportiva posti in essere dai propri dirigenti e tesserati.

[2] Rispondono, altresì, per gli atti di frode dei propri sostenitori, a meno che possano provare che la società, i dirigenti ed i tesserati ne siano rimasti estranei ed inconsapevoli.

[3] La responsabilità è sanzionata – **a seconda della gravità e dei danni cagionati all'immagine del movimento cestistico nazionale – con una penalizzazione di uno o più punti in classifica.** ~~da una penalizzazione di uno o più punti in classifica a seconda della gravità e dei danni che tali atti hanno arrecato all'immagine del movimento cestistico nazionale.~~

[4] **Qualora per effetto della frode sia stato conquistato lo scudetto ovvero altro titolo o trofeo cestistico (nazionale o regionale) può esserne disposta la revoca.**

Art.40bis- Violazioni relative agli obblighi inerenti la partecipazione a gare (delibera n.347 C.F. 24/06/2007)

[1] **La violazione delle disposizioni relative al numero minimo di giocatori Under da iscrivere a referto è punita con l'ammenda pari al massimale previsto per il Campionato di appartenenza per ciascun giocatore Under mancante, fatto salvo quanto previsto dall'art.40ter, comma 1 lett. b).**

[2] **La violazione dell'obbligo di iscrizione a referto di 10 giocatrici nei Campionati di Serie A1 e A2 Femminile è punita secondo quanto previsto dall'art.110, comma 9 del Regolamento Esecutivo.**

[3] **Per il settore professionistico le violazioni relative agli obblighi inerenti la partecipazione alla gara sono punite con le sanzioni previste dalle convenzioni stipulate con le Leghe.**

Art.40ter- Infrazioni che comportano la punizione sportiva della perdita della gara (delibera n.347 C.F. 24/06/2007)

[1] **La punizione sportiva della perdita della gara, oltre ove prevista specificatamente, si applica a:**

a) **tutte le violazioni degli artt. 7, 62, 73, 77, 78, 79, 80, 89, 90, 92, 115, 116, 118, 129 R.E.**

b) **la violazione del divieto di sostituire un giocatore Under con altro di maggiore età, nei Campionati dove sussiste l'obbligo di iscrizione a referto di un numero minimo di giocatori Under.**

DELIBERA N.348

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- vista la proposta del Settore Giovanile con la quale chiede di derogare alle norme previste dal Regolamento di Giustizia, sulle modalità dei reclami e dei ricorsi avversi a squalifiche inferiori alle tre giornate, confermando la normativa speciale, già in vigore negli scorsi anni sportivi, per i Campionati Under 21 e Giovanili anno sportivo 2007/2008;
- ravvisata la necessità di confermare tale normativa, al fine di rendere più spedito lo svolgimento dei Campionati predetti;
- preso atto dei pareri favorevoli del Settore Agonistico e dalla Commissione Carte Federali;
- considerata la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

stabilire che, in deroga alle norme previste dal Regolamento di Giustizia, anche per l'anno sportivo 2007/08, non sono ammessi, per alcun motivo, i ricorsi ed i reclami disciplinari o contenziosi nei Campionati Under 21 e Giovanili.

E' consentita la facoltà di impugnare i soli provvedimenti disciplinari con squalifiche superiori a tre giornate per atleti/e e allenatori o inibizioni superiori a 15 giorni per altri tesserati, nonché per violazioni degli articoli 62 e 110 del Regolamento Esecutivo.

Quanto sopra al fine di rendere più spedito lo svolgimento dei predetti Campionati che impegnano atleti/e per la maggior parte legati/e ad impegni scolastici.

DELIBERA N.349

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- presa in esame la delibera n.48, assunta dal Presidente Federale il 21 maggio 2007, inerente la costituzione nel procedimento promosso innanzi al Tribunale Civile di Rossano da parte del tesserato Antongiulio Giardino per una richiesta risarcitoria a seguito di infortunio, affidando contestualmente l'incarico di assistenza e difesa della FIP agli avv.ti Guido Valori e Maria Elena Giovannella;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.48 assunta dal Presidente Federale in data 21 maggio 2007.

DELIBERA N.350

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- presa in esame la delibera n.53 assunta dal Presidente Federale in data 12 giugno 2007 inerente la costituzione nel procedimento promosso innanzi alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del CONI dalla Lega Società Pall. Serie A avverso le delibere nn.267 e 268 assunte dal Consiglio Federale in data 23-24 marzo 2007, affidando contestualmente l'incarico di assistenza e difesa della FIP allo Studio Legale Valori;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.53 assunta dal Presidente Federale in data 12 giugno 2007.

DELIBERA N.351

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- presa in esame la delibera n.54 assunta dal Presidente Federale in data 12 giugno 2007 inerente la costituzione nel procedimento promosso innanzi alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del CONI dalla società Mens Sana Basket Siena avverso le delibere nn.267 e 268 assunte dal Consiglio Federale in data 23-24 marzo 2007, affidando contestualmente l'incarico di assistenza e difesa della FIP allo Studio Legale Valori;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.54 assunta dal Presidente Federale in data 12 giugno 2007.

DELIBERA N.352

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- presa in esame la delibera n.55 assunta dal Presidente Federale in data 12 giugno 2007 inerente la costituzione nel procedimento promosso innanzi alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del CONI dalla società Pallacanestro Olimpia Milano avverso le delibere nn.267 e 268 assunte dal Consiglio Federale in data 23-24 marzo 2007, affidando contestualmente l'incarico di assistenza e difesa della FIP allo Studio Legale Valori;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.55 assunta dal Presidente Federale in data 12 giugno 2007.

DELIBERA N.353

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

presa in esame la delibera n.57, assunta dal Presidente Federale in data 19 giugno 2007, inerente la costituzione nel procedimento promossi innanzi alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del CONI dall'atleta Patricio Rodriguez, affidando contestualmente l'incarico di assistenza e difesa della FIP allo Studio Legale Valori;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.57 assunta dal Presidente Federale in data 19 giugno 2007.

DELIBERA N.354

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federale;

presa in esame la delibera n.58, assunta dal Presidente Federale in data 19 giugno 2007, inerente la costituzione nel procedimento promosso innanzi alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del CONI dalla società Olimpia Pallacanestro Melfi nei confronti della Federazione Italiana Pallacanestro e della società A.S. Virtus Catania Basket, affidando contestualmente l'incarico di assistenza e difesa della FIP allo Studio Legale Valori;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.58 assunta dal Presidente federale in data 19 giugno 2007.

DELIBERA N.355

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt. 125 e segg. R.O. nei confronti della società S.S. Fortitudo Basket San Severo in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel lodo Testa Alessandro/ S.S. Fortitudo Basket San Severo;
- visto il contenuto della delibera n.411/06 nella quale si prevede che la società dichiarata morosa debba adempiere entro il termine assegnato dal Consiglio Federale pena l'irrogazione di punti di penalizzazione come previsto nella citata delibera e che la revoca della affiliazione vada pronunciata, qualora la società dichiarata morosa non adempia decorso il termine assegnato dal Consiglio Federale, entro la fine dell'anno sportivo nel corso del quale è stata dichiarata la morosità;
- considerato che nel caso della società S.S. Fortitudo Basket San Severo il termine che dovrebbe essere oggi assegnato perché sia congruo ai fini di consentire il pagamento deve necessariamente essere fissato con data successiva al termine dell'anno sportivo in corso;
- ritenuto che quanto sopra precisato non deve vanificare lo spirito della delibera n.411/06
- visto l'arti.126 R.O. in cui si prevede che la revoca dell'affiliazione , conseguente lo stato di morosità può essere pronunciata dal Consiglio Federale fino al trentesimo giorno antecedente l'effettivo inizio del campionato cui la società si è iscritta a partecipare;

DELIBERA

- ◆ Dichiarare lo stato di morosità della società S.S. Fortitudo Basket San Severo fissando il termine del 24.07.2007 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione al lodo Testa Alessandro / S.S. Fortitudo Basket San Severo

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dalla delibera n.411–C.U.953 del 10.06.2006.

Decorso il termine del 24.07.07, in assenza di pagamento, ai sensi dell'art. 126 R.O. verrà revocata l'affiliazione alla società S.S. Fortitudo Basket San Severo con provvedimento da assumersi fino al trentesimo giorno antecedente l'effettivo inizio del massimo campionato cui la società è iscritta a partecipare. Detto provvedimento potrà essere adottato anche dal Presidente Federale cui il Consiglio Federale conferisce sin da ora mandato qualora non sia prevista una riunione di Consiglio Federale in data utile.

DELIBERA N.356

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista la propria delibera n.337 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Basket Team Gandino per l'adempimento delle obbligazioni dovute in relazione al lodo Dacic Aleksandar/ Basket Team Gandino;

preso atto che la società ha provveduto ad adempiere alle obbligazioni dovute;

DELIBERA

revocare lo stato di morosità della società Basket Team Gandino per aver adempiuto alle obbligazioni dovute in relazione al lodo Dacic Aleksandar/ Basket Team Gandino.

DELIBERA N.357

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista la propria delibera n.336 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Pol. Meyana Mesagne fissando il termine del 4.06.07 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione al lodo Pastore Adriana/ Pol. Meyana Mesagne;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

vista la propria delibera n.411– C.U. n.953 del 10.06.2006;

rilevato che sussistono le condizioni previste dalla richiamata delibera relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai campionati e tornei federale a partire dalla stagione 2007/2008 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo;

DELIBERA

- ◆ Ai sensi della delibera n.411 C.U. n.953 del 10.06.2006 stabilire a carico della società Pol.Meyana Mesagne la sanzione di punti 4 di penalizzazione in classifica da scontarsi nell'anno sportivo 2007/2008.
- ◆ Trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.
- ◆ Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai campionati e tornei federale a partire dalla stagione 2007/2008 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.358

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- vista la propria delibera n.335 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Nuovo Basket Silvi fissando il termine del 4.06.07 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione al lodo Nobili Andrea/ Nuovo Basket Silvi;
- preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;
- vista la propria delibera n.411 – C.U. n.953 del 10.06.2006;
- rilevato che sussistono le condizioni previste dalla richiamata delibera relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti;
- ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai campionati e tornei federale a partire dalla stagione 2007/2008 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo;

DELIBERA

- ◆ Ai sensi della delibera n. 411 C.U. n.953 del 10.06.2006 stabilire a carico della società Nuovo Basket Silvi la sanzione di punti 4 di penalizzazione in classifica da scontarsi nell'anno sportivo 2007/2008.
- ◆ Trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti .
- ◆ Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai campionati e tornei federale a partire dalla stagione 2007/2008 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.359

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- viste le proprie delibere n.331, 332, 333, 334 con le quali il Consiglio Federale ha dichiarato lo stato di morosità della società G.S. Efisio Corona fissando il termine del 4.06.2007 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute nei lodi Buonanno Roberto/ G.S. Efisio Corona, Nardin Giampaolo/ G.S. Efisio Corona, Novati Lorenzo/ G.S. Efisio Corona, Perazzo E.Adolfo/ G.S. Efisio Corona , Esposito Salvatore/G.S. Efisio Corona;
- preso atto che la società G.S. Efisio Corona non ha provveduto a sanare lo stato di morosità secondo i disposti dei lodi sopra richiamati;
- rilevato altresì che la società G.S. Efisio Corona, nonostante i ripetuti provvedimenti del Giudice Sportivo Nazionale (C.U. n.657, 750 e 842) relativamente alla

trasmissione della documentazione richiesta dall'Ufficio Affiliazioni in relazione agli organi sociali, non ha ottemperato;

visto l'art.34 lettera p) del Regolamento di Giustizia ed il C.U. 935 del 14 maggio 2007 G.S.N. n.442 che deferisce la società al Consiglio Federale per la revoca dell'affiliazione;

visto l'art. 121 comma 3 del Regolamento Organico;

visti gli artt.125 e segg. del Regolamento Organico;

DELIBERA

revocare l'affiliazione alla società G.S. Efisio Corona con esclusione del diritto di partecipazione ai Campionati e Tornei Federali a partire dall'anno sportivo 2007/2008.

DELIBERA N.360

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista l'istanza pervenuta dai tesserati Roberto Mascellani ed Alessandro Crovetti, rispettivamente Presidente ed Amministratore Delegato della società Carife Ferrara con la quale si chiede, in deroga alla clausola compromissoria, di essere autorizzati ad adire l'Autorità Giudiziaria in relazione a quanto riportato nel referto della gara 648 del 1.1.07 tra Scavolini Pesaro e Carife Ferrara che ha generato provvedimenti sanzionatori a carico degli istanti;

considerato che non viene indicato espressamente il soggetto (arbitro e/o arbitri) nei cui confronti si vorrebbe agire giudizialmente;

considerato altresì che quanto riportato nei referti di gara, come noto, descrive fatti che hanno rilevanza ed effetto solo ai fini sportivi senza che l'attribuzione di tali fatti possa essere ritenuta lesiva della dignità, del decoro e dell'immagine dei tesserati;

atteso altresì che il documento di gara viene utilizzato ai fini dell'irrogazione di sole sanzioni sportive;

ritenuto che ai fini sopracitati i tesserati ricevono la propria tutela, anche in merito a quanto contenuto nei referti di gara, all'interno dell'ordinamento sportivo davanti ai competenti organi di giustizia e di settore;

DELIBERA

respingere per le motivazioni sopra esposte l'istanza dei tesserati Roberto Mascellani ed Alessandro Crovetti.

DELIBERA N.361

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali,
- vista la convenzione stipulata in data 25.05.07 con il COL costituito per l'organizzazione del raduno collegiale e per l'incontro di pallacanestro Italia-Croazia svoltosi in Bari dal 28 maggio al 2 giugno 2007;
- preso atto dell'impegno assunto dal COL verso la FIP di versare l'importo di € 15.000 oltre IVA;
- considerato che il pagamento non è stato effettuato;
- preso atto che il Comitato Regionale FIP Puglia, in ragione della detta manifestazione, ha fatto richiesta di erogazione di un contributo alla Regione Puglia e che si è detto disponibile, a seguito dell'erogazione a versare alla FIP la somma ad essa dovuta dal COL liberando quest'ultimo dall'obbligo;
- vista la bozza di accordo finalizzata al raggiungimento dell'obiettivo di cui sopra in cui prevede espressamente che in caso di mancato pagamento da parte del Comitato Regionale Puglia, la FIP provvederà a trattenere quanto dovuto dal contributo annuale;

DELIBERA

sottoscrivere l'accordo con il COL ed i Comitato Regionale Puglia alle condizioni indicate in motivazione.

DELIBERA N.362

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- presa in esame la delibera n.49, assunta dal Presidente Federale in data 25 maggio 2007, con la quale sono stati applicati gli avv.ti Federico Romagnoli e Marta Degli Esposti, Giudici Sportivi Nazionali presso codesta Federazione, a componenti della Commissione Giudicante Nazionale in occasione della gara n.674 del 29 maggio 2007- finale Play off del Campionato nazionale di Legadue, per il raggiungimento del numero legale;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.49 assunta dal Presidente Federale in data 25 maggio 2007.

DELIBERA N.363

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- presa in esame la delibera n.50, assunta dal Presidente Federale in data 31 maggio 2007, con la quale sono stati applicati gli avvocati Flaviana Fratoni e Daniele Di Marco, in forza presso codesta Federazione rispettivamente in qualità di Giudice Sportivo Nazionale e componente della Corte Federale, a componenti della Commissione Giudicante Nazionale in occasione della gara n.675 del 1° giugno 2007- Finale Play-off del Campionato Nazionale di Legadue, per il raggiungimento del numero legale;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.50 assunta dal Presidente Federale in data 31 maggio 2007.

DELIBERA N.364

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- presa in esame la delibera n.51, assunta dal Presidente Federale in data 31 maggio 2007, con la quale è stata applicata l'avv.to Maddalena Tirico, in forza presso codesta Federazione in qualità di Giudice Sportivo Nazionale, a componente della Commissione Giudicante Nazionale in occasione della gara n.676 del 3 giugno 2007- Finale Play-off del Campionato Nazionale di Legadue, per il raggiungimento del numero legale;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.51 assunta dal Presidente Federale in data 31 maggio 2007.

DELIBERA N.365

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- presa in esame la delibera n.56, assunta dal Presidente Federale in data 14 giugno 2007, con la quale sono stati applicati gli avvocati Massimo De Luccia e Daniele Di Marco, in forza presso codesta Federazione

rispettivamente in qualità di Giudice Sportivo Nazionale e componente della Corte Federale, a componenti della Commissione Giudicante Nazionale, in occasione della gara n.338 del 15 giugno 2007- Finale Play Off del campionato nazionale di Serie A, per il raggiungimento del numero legale;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.56 assunta dal Presidente Federale in data 14 giugno 2007.

DELIBERA N.366

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

considerate le delibere nn. 427 del 4 giugno 2005 e 29 del 23 luglio 2005 con le quali sono state nominate, fino al termine dell'anno sportivo 2006/2007, le composizioni dei seguenti Settori, Comitati e Commissioni Federali:

- Settore Agonistico Federale;
- Settore Squadre Nazionali Maschile e Femminile;
- Settore Organizzazione Territoriale;
- Settore Giovanile, Scolastico e Minibasket;
- Commissione Carte Federali;
- Commissione Organizzativa Sanitaria anche con delibera n. 152 del 21-22 ottobre 2005;
- Commissione Aggiudicazione Gare;
- Commissione Aggiudicazione Gare – Trattative Private;

ravvisata la necessità di provvedere al rinnovo della composizione dei Settori, Comitati e Commissioni sopracitati, per gli anni sportivi 2007/2008 e 2008/2009 comunque fino al termine del mandato dell'attuale Consiglio Federale;

presi in esame i nominativi dei Componenti proposti;

ritenuti gli stessi meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

- nominare, per gli anni sportivi 2007/2008 e 2008/2009 comunque fino al termine del mandato dell'attuale Consiglio Federale, i Componenti dei Settori come di seguito elencati:

SETTORE AGONISTICO

Presidente:	Ciro Melillo
Vicepresidente:	Alberto Paccapelo
Rappresentante Lega Serie A:	
Rappresentante Legadue:	
Rappresentante Lega Nazionale:	Pino Gonella
Rappresentante Lega Femminile:	Roberto De Zotti
Rappresentante Settore Giovanile:	Paolo Ercolani
Rappresentanti S.O.T.:	Giancarlo Salvetti Giancarlo Galimberti
Rappresentante S.S.N.:	Massimo Faraoni
Rappresentante C.I.A.:	Giovanni Garibotti
Rappresentante Atleti:	Renato Graziani
Rappresentante Tecnici:	Antonio Pozzati
Segretario:	Amerigo Mura

SETTORE SQUADRE NAZIONALI MASCHILI

Consigliere Responsabile Delegato:	Alberto Mattioli
Collaboratore:	Massimo Faraoni

SETTORE SQUADRE NAZIONALI FEMMINILE

Consigliere Responsabile Delegato:	Paolo Troncarelli
Collaboratore:	Sandra Palombarini
	Gilberto Valsecchi

SETTORE ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Presidente:	Vittorio Smioldo
Vicepresidente:	Valentino Renzi
	Bruno Mion
Componenti:	Massimo Magistro
	Giovanni Cozzolino
	Gaspere Bonafede
	Franco Borghi
Rappresentante Comitati Regionali:	Francesco Di Girolamo
Segretario:	Antonia Calcioli

SETTORE GIOVANILE

Presidente:	Simone Cardullo
Vicepresidente:	Paolo Ercolani
Componenti:	Angela Albini
	Paolo Carasso
	Maurizio Modolo
	Roberto Abbate
	Renato Nani
	Renato Graziani

Massimo Faraoni
Roberto Di Lorenzo
Andrea Menozzi
Valentino Renzi
Matteo Bonetti
Natalino Carzaniga

SETTORE SCOLASTICO

Presidente:	Simone Cardullo
Vicepresidente:	Eugenio Crotti
Componenti:	Gianni Zappi
	Luciano Bertinato
	Lucio Bortolussi
	Roberto Chieppa
	Antonino De Giorgio
	Alessandro Galeri
	Francesco Gualtieri
	Salvatore Serra
Segretario:	Riccardo Astazi

SETTORE MINIBASKET

Presidente:	Simone Cardullo
Vicepresidente:	Angelo Barnaba
Componenti:	Massimo Raimondi
	Franco Cumbat
	Giuseppe Mura
	Michele Di Lorenzo
	Sergio Galante
	Antonio Nappi
	Gianfranco Serra
	Marzia Germani
	Domenico Bolignano
Segretario:	Riccardo Astazi

CARTE FEDERALI

Presidente:	Marcello Crosara
Vicepresidente:	Angelo Barnaba
Componenti:	Achille De Angelis
	Paola M.A. Vaccaro
Rappresentante Organi di Giustizia:	Giuseppe Saieva

COMMISSIONE ORGANIZZATIVA SANITARIA

Presidente:	MEDICO FEDERALE Dott. Sandro Senzameni
Componenti:	Benedetto Ronci
	Attilio Maurano
Delegato Segretario Generale	Claudio Silvestri
Segretario:	Emanuela Munaretto

COMMISSIONE AGGIUDICAZIONE GARE

Presidente:	Gaetano Laguardia
Componenti effettivi:	Roberto Colica Con funzioni di Vicepresidente
	Enzo Chiaria
	Giovanni Colavolpe
	Enzo Consoli
	Luigi Manzo
	Costa Margherita
Componenti supplenti:	Iacobelli Maurizio
	Enrico Muzi
	Nazzareno Paggi
Segretario:	Maria Grazia Notari
Segretario supplente:	Ada Mattiacci

COMMISSIONE AGGIUDICAZIONE GARE – Trattative Private

Presidente:	Riccardo Astazi
Vicepresidente:	Marco Gatta
Componenti effettivo:	Barbara Zelinotti
	Fiorella Tiddi
Componente supplente:	Amerigo Mura
Segretario:	Paola Colantoni

- nominare, fino al 31 dicembre 2007, i Segretari delle seguenti Commissioni, rinnovando automaticamente tali incarichi, anche dopo tale scadenza, salvo diversa delibera, in accordo e subordinatamente agli stanziamenti economici necessari:

<u>Settore Giovanile</u>	Emanuele Cecconi
<u>Commissione Carte Federali</u>	Graziano Martinelli

DELIBERA N.367

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata la relazione del Settore Agonistico in merito ai compiti preposti allo stesso per l'organizzazione ed il controllo su tutto il territorio nazionale dell'attività agonistica;

preso atto che lo stesso Settore al fine di raggiungere e perfezionare le finalità sopradette intende istituire nel proprio ambito due Gruppi Nazionali per Omologatori dei Campi di Gioco e per i Commissari di Campo e di gara;

constatata che la funzionalità delle due Categorie avviene tramite l'ammissione di candidati a ricoprire tali ruoli, attraverso il reclutamento regionale, ammessi a corsi di preparazione tecnica;

- accertato che i candidati idonei sono inquadrati in due Gruppi Regionali, distinti per categorie, coordinati da un Responsabile Regionale per ogni gruppo, prescelto dal Comitato Regionale FIP e nominato dal Settore Agonistico;
- preso atto che gli Omologatori dei Campi di gioco ed i Commissari di Campo e Gara sono designati rispettivamente per l'omologazione dei campi su tutto il territorio nazionale, per controllare ed assicurare la regolarità delle competizioni agonistiche di campionato, di concentramenti Seniores, Giovanili e di Coppa Italia;
- vista la richiesta del Settore Agonistico tendente all'istituzione dei Gruppi Nazionali per le qualifiche sopra specificate;
- ritenuto di condividere ad approvare quanto proposto dal Settore Agonistico;

DELIBERA

- di istituire il Gruppo Nazionale Omologatori di Campo ed il Gruppo Nazionale Commissari di Campo e Gara;
- di costituire presso i Comitati Regionali FIP, il Gruppo Regionale Omologatori di Campo ed il Gruppo Regionale di Commissari di Campo e di Gara;
- dare mandato alla Commissione Carte federali ed al Settore Agonistico per i relativi adeguamenti regolamentari.

DELIBERA N.368

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- rilevata l'opportunità di effettuare un Torneo Internazionale riservato alla categoria Under 16 maschile, ospitando le delegazioni di Croazia, Grecia e Turchia;
- considerata la disponibilità accordata dalla società SISTEMA BASKET PORDENONE, nella persona del Dirigente Responsabile, sig. Giovanni Battista Peresson, ad organizzare a CLAUT (PN), dal 9 all'11 luglio la suddetta manifestazione, sostenendo i relativi oneri economici;
- vista la proposta di convenzione presentata;

DELIBERA

di affidare l'organizzazione del Torneo Internazionale che si svolgerà a Claut (PN), dal 9 all'11 luglio 2007, al Comitato Organizzatore SISTEMA BASKET PORDENONE, nella persona del Dirigente Responsabile, sig. Giovanni Battista Peresson, dando mandato al Presidente Federale di sottoscrivere la relativa convenzione.

DELIBERA N.369

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- vista la necessità di incrementare l'attività del movimento, sviluppando nuovi settori della pallacanestro che coinvolgano il maggior numero di persone;
- visto che durante la stagione estiva si ritiene proponibile organizzare manifestazioni di elevato livello nelle località turistiche;
- considerato il progetto presentato dall'Area Amatoriale con il quale si propone di organizzare in Italia, a partire dall'anno 2009, una manifestazione a livello europeo di 3 contro 3 senior;
- preso atto della comunicazione trasmessa alla FIBA Europe con la quale è stato richiesto il patrocinio e l'autorizzazione ad organizzare in Italia la manifestazione di cui sopra;
- vista la comunicazione pervenuta dalla FIBA Europe in data 22 giugno 2007, con la quale esprime parere favorevole al progetto presentato;
- ritenuto che, quanto proposto dal settore competente rientra nelle prerogative della Federazione Italiana Pallacanestro, e che tali attività potrebbero portare un consistente contributo alla notorietà e conoscenza della pallacanestro;

DELIBERA

approvare il progetto presentato dall'Area Amatoriale della FIP con il quale intende organizzare, a partire dalla stagione 2009, una manifestazione a livello europeo di 3 contro 3 senior, denominata provvisoriamente Eurocup, con il patrocinio di FIBA Europe.

DELIBERA N.370

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI del 15 luglio 2004, n.1276 contenente "Promozione e tutela dei vivai giovanili- Direttiva alle Federazioni Sportive Nazionali e alle Discipline Sportive Associate";
- viste le Convenzioni attualmente in vigore tra la Federazione Italiana Pallacanestro e le Leghe professionistiche;
- visti gli articoli 1, comma 7 e 37 del Regolamento Esecutivo;

- vista la comunicazione della Segreteria Generale, (prot. n.445) del 7 maggio 2007, inviata alle Leghe professionistiche;
- ritenuto opportuno codificare quanto precisato nella comunicazione sopra richiamata;
- considerato quanto espresso dal Consiglio Federale nella riunione del 4 e 5 maggio 2007;

DELIBERA

- stabilire che tutti gli atleti Under 19, senza distinzione di cittadinanza, acquisiscono la formazione italiana nel quarto anno di partecipazione ai campionati federali giovanili, successivamente la conclusione della prima fase del rispettivo campionato di categoria.
- Precisare inoltre che ciascuna Società sarà in ogni caso responsabile dell'iscrizione a referto degli atleti di cui sopra, fermo restando che il controllo da parte di FIP sarà successivo e non preventivo.

DELIBERA N.371

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- vista la Convenzione sottoscritta tra la Lega Società Pallacanestro Serie A e la Federazione Italiana Pallacanestro in data 11 luglio 2006, con particolare riferimento al punto 5 riguardante l'eleggibilità dei giocatori, nel quale si definiscono le quote minime di iscrizione a referto dei giocatori di formazione italiana per le stagioni sportive 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009;
- vista la delibera n.48, assunta dal Presidente Federale in data 12 aprile 2006 e ratificata dal Consiglio Federale nella riunione del 6 maggio 2006, con la quale si sono stabiliti gli obblighi d'iscrizione a referto degli atleti di formazione italiana per le società partecipanti al Campionato di Legadue nelle stagioni sportive 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009;
- vista la propria delibera n.17, assunta nella riunione del 26 luglio 2006, con la quale si è stabilita per la stagione sportiva 2006/2007, un'ammenda pari a € 50.000,00 per le società partecipanti al campionato di Serie A e € 25.000,00 per le società partecipanti al campionato di Legadue per ogni atleta e per ogni partita in cui le società non rispettino le quote minime di iscrizione a referto dei giocatori di formazione italiana;
- preso atto della necessità di prevedere una sanzione a carico della società che non rispetti i criteri previsti per le quote minime di iscrizione a referto dei giocatori di formazione italiana nei campionati professionistici anche per la stagione sportiva 2007/2008;

sentito il parere favorevole della Lega Società Pallacanestro Serie A e della Legadue;

considerata la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

stabilire, per la stagione sportiva 2007/2008, un'ammenda pari a € 50.000,00 per le società partecipanti al campionato di Serie A e € 25.000,00 per le società partecipanti al campionato di Legadue per ogni atleta e per ogni partita in cui le società non rispettino le quote minime di iscrizione a referto dei giocatori di formazione italiana.

DELIBERA N.372

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

considerata la Convenzione in essere tra la Federazione Italiana Pallacanestro e la Lega Società Pallacanestro Serie A, in vigore anche per la stagione sportiva 2007/2008;

tenuto conto che al punto 5 della sopracitata Convenzione, è previsto che le società partecipanti al Campionato di Serie A possano iscrivere a referto da un minimo di 10 ad un massimo di 12 atleti;

constatata la necessità di fissare il sistema sanzionatorio per eventuali infrazioni;

considerata la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

- stabilire che, nelle gare ufficiali della stagione sportiva 2007/2008, le società partecipanti al campionato di Serie A devono iscrivere a referto da un minimo di 10 ad un massimo di 12 atleti.

Nel caso in cui una società iscriva a referto un numero di giocatori inferiore a 10 incorrerà nei seguenti provvedimenti disciplinari:

la 1 ^a volta:	ammonizione;
la 2 ^a volta:	50% del massimale;
la 3 ^a volta e successive:	100% del massimale.

DELIBERA N.373

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- visto l'articolo 12 del Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico;
- visto il nuovo regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni in materia di immigrazione e condizione dello straniero – disciplina degli ingressi degli sportivi stranieri (D.P.R. 334/2004 – art.37);
- visto quanto stabilito dal punto cinque, rubricato “eleggibilità giocatori”, della Convenzione in vigore tra la Federazione Italiana Pallacanestro e le Legadue, sottoscritta il 18 settembre 2006, nel quale si decreta che si dovrà disporre con apposita delibera il numero massimo di atleti extracomunitari da iscrivere a referto per la stagione sportiva 2007/2008, preso atto che nella medesima convenzione è già indicato nel numero massimo di quattro i tesseramenti per atleti extracomunitari che ciascuna Società partecipante al Campionato di Legadue potrà effettuare, per la stagione sportiva 2007/2008;
- ravvisata pertanto la necessità di dover indicare il numero massimo di atleti extracomunitari che ciascuna Società sportiva partecipante al Campionato di Legadue può iscrivere a referto in ciascuna partita della stagione sportiva 2007/2008;
- vista la deliberazione dell'Assemblea delle Società di Legadue, assunta nella riunione del 2 aprile 2007, con la quale, a maggioranza, delibera per il Campionato 2007/2008, l'utilizzo di n.2 atleti extracomunitari con n.2 sostituzioni, fermo restando quanto previsto al riguardo nella Convenzione FIP - Legadue attualmente in vigore;
- considerata la proposta dell'Assemblea delle società di Legadue meritevole di accoglimento;

DELIBERA

stabilire che ogni società partecipante al Campionato di Legadue stagione sportiva 2007/2008, potrà iscrivere a referto, per ogni gara, un numero massimo di 2 (due) atleti extracomunitari.

DELIBERA N.374

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.304, assunta nella riunione del 4 e 5 maggio 2007, con la quale si è preso atto, pur in assenza di un protocollo d'intesa con l'associazione sindacale della categoria atleti, che la Lega Nazionale Pallacanestro ha adottato un modello di accordo economico tipo per la regolamentazione dei rapporti tra atleta e società;

vista la delibera n.9, assunta dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Pallacanestro nella riunione del 10 giugno 2007, con la quale la Lega ha modificato il proprio Regolamento Interno in materia di accordi economici, prevedendo una procedura semplificata esperibile esclusivamente da parte di chi abbia adottato il modello dell'accordo economico tipo, elaborato dalla Lega Nazionale Pallacanestro, in caso di eventuali controversie che dovessero insorgere tra società e tesserati;

visto l'articolo 44 dello Statuto federale;

preso atto dei pareri favorevoli del Presidente della Commissione Carte Federali e del Presidente della Commissione Vertenze Arbitrali in quanto tale procedura rientra nella autonomia regolamentare concessa alla Lega;

DELIBERA

Prendere atto della modifica al Regolamento Interno della Lega Nazionale Pallacanestro, deliberata dal proprio consiglio Direttivo, con la quale è stata prevista una procedura semplificata esperibile esclusivamente da parte di chi abbia adottato il modello dell'accordo economico tipo, elaborato dalla Lega Nazionale Pallacanestro, in caso di eventuali controversie che dovessero insorgere tra società e tesserati

DELIBERA N.375

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.221, assunta nella riunione del 21 e 22 ottobre 2005, con la quale si sono stabiliti gli obblighi di iscrizione a referto di atleti "under" per i campionati nazionali non professionistici nelle stagioni sportive 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, precisando che quanto previsto avrebbe subito eventuali variazioni dovute alla ristrutturazione dei campionati;

vista la propria delibera n.296, assunta nella riunione del 23 e 24 marzo 2007, con la quale in deroga a quanto stabilito nella delibera di cui sopra, si sono

previsti nuovi obblighi di iscrizione degli atleti "under" per i campionati nazionali non professionisti, anni sportivi 2007/2008 e 2008/2009;

considerate le osservazioni della Lega Nazionale Pallacanestro in merito agli obblighi di iscrizione degli atleti under nel campionato di B eccellenza maschile, con le quali, a nome delle associate esprime la volontà di ampliare la possibilità di adempiere agli obblighi previsti dalla delibera federale sopra richiamata, con altri criteri integrativi ed alternativi quale, a titolo di esempio, l'anzianità di tesseramento con la società di militanza;

preso atto della proposta avanzata dalla Lega Nazionale Pallacanestro;

sentito il parere favorevole del Presidente del Settore Agonistico;

considerata la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

stabilire, ad integrazione e fermo restando quanto stabilito dalla delibera n.296 del 23 e 24 marzo 2007, che, per la stagione sportiva 2007/2008 le società partecipanti al campionato di serie B eccellenza maschile potranno adempiere agli obblighi di iscrizione a referto di numero minimo 3 (tre) atleti "under" anche con le modalità che di seguito si riportano:

Stagione sportiva 2007/2008:

n.1 atleta nato 1985 solo se già tesserato per la medesima società nel 2006-07

n.1 atleta nato 1986 solo se già tesserato per la medesima società nel 2006-07

n.1 atleta nato 1987 e seguenti

Non sono consentiti comunque due nati nel 1985

Oppure:

n.1 atleta nato 1986 solo se già tesserato per la medesima società nel 2006-07

n.1 atleta nato 1986 nuovo tesseramento 2007-08

n.1 atleta nato 1987 e seguenti

Stagione sportiva 2008/2009:

n.1 atleta nato 1986 solo se già tesserato per la medesima società nel 2007-08

n.1 atleta nato 1987 solo se già tesserato per la medesima società nel 2007-08

n.1 atleta nato 1988 e seguenti

Non sono consentiti comunque due nati nel 1986

Oppure:

n.1 atleta nato 1987 solo se già tesserato per la medesima società nel 2007-08

n.1 atleta nato 1987 nuovo tesseramento 2007-08

n.1 atleta nato 1988 e seguenti

DELIBERA N.376

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista la propria delibera n.300, assunta nella riunione del 23 e 24 marzo 2007, con la quale sono state emanate le Disposizioni Organizzative Annuali 2007/2008 per i Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali, la Coppa Italia, i Campionati Giovanili, il Torneo Master;

esaminata la proposta della LegA Basket Femminile relativa all'integrazione delle DOA 2007/2008 con apposite Disposizioni particolari per i Campionati femminili di Serie A1 e A2 con lo scopo di meglio disciplinare i comportamenti e gli obblighi di tutte le squadre partecipanti ai sopraccitati campionati;

considerato l'importanza del movimento femminile, con particolare riferimento ai campionati nazionali di vertice;

preso atto del parere favorevole del Presidente del Settore Agonistico;

DELIBERA

approvare le Disposizioni particolari per i Campionati Femminile di Serie A1 e A2 come di seguito riportate, che formano parte integrante delle Disposizioni Organizzative Annuali 2007/2008.

INTEGRAZIONE ALLE D.O.A. 2007/2008

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL CAMPIONATO FEMMINILE DI SERIE A1

- I Campionati di Serie A1 e A2 Femminili rappresentano il movimento di vertice e soprattutto l'immagine dell'intero basket femminile.
- Le disposizioni contenute nel presente comunicato ufficiale disciplineranno i comportamenti e gli obblighi di tutte le squadre partecipanti al Campionato di:

SERIE A1 FEMMINILE

1. Rispetto adempimenti

Le società partecipanti al Campionato di Serie A1 Femminile sono tenute al rispetto delle seguenti disposizioni e la verifica di quanto nelle stesse contenuto è affidata alla LegA Basket Femminile (d'ora innanzi LegA) che comunicherà le inadempienze, per i provvedimenti previsti, al Settore Agonistico che, accertata la loro sussistenza, provvederà a comunicarle agli uffici competenti per i provvedimenti del caso, a norma dell'art.89 R.E..

2. Invio materiale

Su richiesta della LegA, le Società sono tenute ad inviare alla Segreteria della LegA gli stampati, notizie, materiale fotografico o altro.

In caso di ritardo o di mancato invio le Società dovranno versare a titolo di rimborso per spese sostenute € **150,00**.

3. Obbligo di ripresa televisiva

Effettuare, a mezzo di televisione o service professionale, la ripresa televisiva della gara e fornire la riproduzione in formato professionale (la cui caratteristica tecnica verrà comunicata all'inizio di ogni stagione) completa di commento, alla Società ospite al termine della gara e alla LegA qualora ne faccia richiesta.

In caso di mancata ripresa, di ripresa inutilizzabile o di mancata consegna della riproduzione al termine della gara, fatta eccezione per i casi di evidente causa di forza maggiore, immediatamente segnalati e provati, la Società inadempiente corrisponderà, a titolo di rimborso per l'aggravio di lavoro e di costi, la somma di € **1.500,00**.

4. Messa in onda televisiva

Le Società partecipanti al Campionato di Serie A1 Femminile hanno l'obbligo di rispettare la programmazione e l'organizzazione indicate dalla LegA per la ripresa televisiva delle gare da parte dell'emittente televisiva nazionale convenzionata, nonché contribuire ai costi di produzione secondo le modalità stabilite e rese note prima dell'inizio del campionato, collaborando attivamente con la emittente televisiva nazionale e riservando ad essa la migliore postazione.

In caso di divieto o di comportamento tale da non permettere la corretta e regolare ripresa televisiva la Società verserà un corrispettivo per danno all'immagine pari a € **5.000,00** più le spese di produzione ed eventuali penali addebitate dall'emittente televisiva.

5. Assicurazione

Le Società sono tenute a sottoscrivere, a favore delle proprie tesserate per la Serie A1, una polizza assicurativa secondo le modalità ed i massimali stabiliti e comunicati dalla LegA. In caso di mancata sottoscrizione di tale polizza le Società saranno tenute al pagamento di un importo pari ad € **2.500,00**.

6. Giocatrici Straniere

Fatti salvi gli accordi contrattuali, depositati in LegA al momento della stipula, i diritti di tesseramento per giocatrici estere, validi per tre anni, vengono fissati con il limite massimo di € **10.000,00** per il primo anno, € **8.000,00** per il secondo anno ed € **6.000,00** per il terzo anno.

Ogni anno, le Società che vogliono far valere questo diritto verso le altre società dovranno entro il 30 giugno di ciascun anno sportivo versare alla LegA l'importo di € **1.000,00** per ogni giocatrice interessata.

La stessa LegA dovrà redigere un apposito "elenco" da inviare alla FIP prima dell'apertura del nuovo anno sportivo contenente i nomi delle giocatrici straniere i cui diritti di trattativa appartengono a Società di Serie A1.

Non vengono altresì incluse nel suddetto elenco anche le giocatrici tesserate nel campionato precedente per Società che abbiano perso il diritto a partecipare al Campionato di Serie A1 e che disputeranno il Campionato di Serie A2 fatta eccezione per le giocatrici di nazionalità estera appartenenti alla U.E. e quindi utilizzabili nel Campionato di Serie A2.

Non vengono incluse nel suddetto elenco le giocatrici tesserate nel campionato precedente e che siano state sostituite nel corso della stagione.

Il mancato inserimento di una giocatrice nell'elenco annuale comporterà, per la società, la decadenza definitiva del diritto di trattativa.

7. Partecipazione a manifestazioni organizzate dalla LegA Basket Femminile

a) In occasione delle manifestazioni organizzate dalla LegA ed autorizzate da FIP (All Star Game, Finale di Coppa Italia ed altre eventuali), le Società hanno l'obbligo di collaborare attivamente con essa. In particolare per gli All Star Game hanno l'obbligo di partecipazione i/le propri/e tesserati/e, per cui l'assenza all'evento, da parte di un allenatore o di una giocatrice, salvo comprovate cause di forza maggiore, comporta il risarcimento, da parte della Società inadempiente, per l'aggravio di costi ed eventuali spese sostenute in più per l'eventuale sostituzione. L'indennizzo previsto è di € **1.500,00**.

b) La rinuncia all'organizzazione di una manifestazione, in assenza di un motivo di forza maggiore, per cui la Società che si era candidata ed aveva ricevuto l'assegnazione della stessa, comporta il pagamento di una penale così stabilita:

segue: **Comunicato Ufficiale n.1106 del 24 giugno 2007- Consiglio Federale n.9 (Roma, 24 giugno 2007)**

- Rinuncia fino a 30 gg. prima della manifestazione	€ 2.500,00
- Rinuncia tra 30 e 15 gg. prima della manifestazione	€ 5.000,00
- Rinuncia tra 14 gg. prima ed il giorno antecedente la manifestazione	€ 7.500,00

Il mancato rispetto di quanto contenuto nel Regolamento delle Manifestazioni comporterà per la Società inadempiente il versamento, a titolo di rimborso, di un importo di **€ 500,00** oltre al pagamento della cifra eventualmente dovuta.

8. Rilevazioni statistiche

In ogni impianto dovrà essere situato a bordo campo un tavolo per i rilevatori statistici di dimensioni tali da consentirne il comodo utilizzo da parte di tre persone; una linea telefonica normale e un allaccio di corrente.

Ogni società deve attenersi alle istruzioni impartite dalla LegA in materia di rilevazioni statistiche, in particolare utilizzare il sistema informatico fornito dalla LegA stessa.

Ogni Società deve comunicare, all'inizio dell'anno sportivo, alla LegA, il nome del responsabile che si prenderà cura delle rilevazioni statistiche delle partite ufficiali per entrambe le squadre.

Le statistiche devono essere consegnate al termine di ogni quarto alla squadra ospite e ai giornalisti presenti alla partita.

Il Responsabile Statistiche dovrà partecipare ad eventuali corsi di aggiornamento organizzati dalla LegA.

Le Società devono inviare telematicamente o via fax, entro trenta minuti dal termine di ogni partita, alla LegA e/o all'Agenzia addetta alla raccolta dei dati, le statistiche della partita, fotocopia del referto di gara, il numero degli spettatori presenti all'incontro.

I dati sopradescritti dovranno essere trasmessi a cura del Responsabile delle statistiche.

Nel caso di rifiuto ad utilizzare il sistema informatico previsto, la Società corrisponderà a titolo di rimborso la somma di **€ 2.500,00**. Nel caso di ritardo di invio delle statistiche superiore alle 2 ore o di mancato invio, la Società dovrà versare, a titolo di penale, la somma di **€ 250,00**.

9. Costi servizi

I servizi resi dalla LegA Basket Femminile alle Società avranno i seguenti costi:

• Materiale	€ 1.000,00
• Produzione televisiva	€ 15.000,00
• Manifestazioni organizzate dalla LegA	€ 5.000,00
• Rilevazioni statistiche	€ 5.000,00
Totale	€ 26.000,00

L'importo di € 13.000,00 deve essere versato alla LegA entro e non oltre il 31 luglio 2007. Il rimanente importo di € 13.000,00 deve essere versato alla Lega entro e non oltre il 31 gennaio 2008.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL CAMPIONATO FEMMINILE DI SERIE A2

• I Campionati di Serie A1 e A2 rappresentano il movimento di vertice e soprattutto l'immagine dell'intero basket femminile

• Le disposizioni contenute nel presente comunicato ufficiale disciplineranno i comportamenti e gli obblighi di tutte le squadre partecipanti al Campionato di:

SERIE A2 FEMMINILE

1. Rispetto adempimenti

Le Società partecipanti al Campionato di Serie A2 Femminile sono tenute al rispetto delle seguenti disposizioni e la verifica di quanto nelle stesse contenuto è affidata alla LegA che comunicherà le inadempienze, per i provvedimenti previsti, al Settore Agonistico che, accertata la loro sussistenza, provvederà a comunicarle agli uffici competenti per i provvedimenti del caso, a norma dell'art.89 R.E.

2. Invio materiale

Inviare alla Segreteria di LegA, su richiesta, stampati, notizie, materiale fotografico o altro. In caso di ritardo nell'invio di oltre 15 giorni, per l'aggravio di costi e lavoro, le società dovranno versare un rimborso di **€ 50,00**.

3. Comunicazioni

Inviare alla LegA, via telefono o via fax, il risultato finale della partita (più quello del primo tempo) oltre al tabellino completo (punteggio delle giocatrici di entrambe le squadre, percentuale tiri liberi, uscite per cinque falli) entro 30 minuti dal termine della gara.

In caso di mancato invio o comunicazione del risultato e tabellino di gara la Società corrisponderà a titolo di rimborso, la somma di **€ 100,00**.

4. Invio Statistiche

Ogni Società deve attenersi alle istruzioni impartite dalla LegA in materia di rilevazioni statistiche, in particolare utilizzare il sistema informatico fornito dalla stessa LegA e comunicare, all'inizio dell'anno sportivo, il nome del responsabile che si prenderà cura delle rilevazioni statistiche delle partite ufficiali per entrambe le squadre.

La squadra ospitante ha l'obbligo di rilevare le statistiche complete di entrambe le squadre e di inviarle alla LegA entro le ore 24.00 del giorno successivo alla gara.

Il Responsabile Statistiche deve inoltre partecipare ad eventuali corsi di aggiornamento organizzati dalla LegA.

La rilevazione statistica deve essere effettuata secondo i criteri annualmente concordati.

Le società che non provvedano a quanto sopradescritto dovranno corrispondere, a titolo di penale, **€ 100,00**.

5. Assicurazione

Le società sono tenute a sottoscrivere, a favore delle proprie tesserate per la Serie A2, una polizza assicurativa secondo le modalità ed i massimali stabiliti e comunicati dalla LegA. In caso di mancata sottoscrizione di tale polizza le società saranno tenute al pagamento di un importo pari ad **€ 1.500,00**.

6. Giocatrici Straniere

Fatti salvi gli accordi contrattuali depositati in LegA al momento della stipula, i diritti di tesseramento per giocatrici estere, validi per tre anni, vengono fissati con il limite massimo di **€ 10.000,00** per il primo anno, **€ 8.000,00** per il secondo anno ed **€ 6.000,00** per il terzo anno nel caso in cui le giocatrici passino ad una Società di Serie A1 Femminile; con il limite massimo di **€ 7.500,00** per il primo anno, **€ 5.000,00** per il secondo anno ed **€ 2.500,00** per il terzo anno nel caso in cui le giocatrici passino ad altra Società di serie A2 Femminile.

Ogni anno, le Società che vogliono far valere questo diritto verso le altre Società dovranno entro il 30 giugno di ciascun anno sportivo versare alla LegA l'importo di **€ 600,00** per ogni giocatrice interessata.

La LegA dovrà redigere un apposito "elenco" da inviare alla FIP prima dell'apertura del nuovo anno sportivo contenente i nomi delle giocatrici straniere i cui diritti di trattativa appartengono a Società di Serie A2.

Vengono incluse nel suddetto elenco le giocatrici tesserate nel campionato precedente per società che siano state promosse in Serie A1.

Non vengono altresì incluse nel suddetto elenco le giocatrici tesserate nel campionato precedente per società che siano retrocesse alla serie inferiore o che comunque abbiano perso il diritto a partecipare al campionato di Serie A2.

Non vengono incluse nel suddetto elenco le giocatrici tesserate nel campionato precedente e che siano state sostituite nel corso della stagione.

Il mancato inserimento di una giocatrice nell'elenco annuale comporterà, per la Società, la decadenza definitiva del diritto di trattativa.

7. Partecipazione a manifestazioni organizzate dalla LegA Basket Femminile

a) In occasione delle manifestazioni organizzate dalla LegA (All Star Game, Final Four di Coppa Italia ed altre eventuali), le Società hanno l'obbligo di collaborare attivamente con essa. In particolare per gli All Star Game hanno l'obbligo di inviare i/le propri/e tesserati/e. In caso di assenza di un allenatore o di una giocatrice, fatta eccezione per le comprovate cause di forza maggiore, comporta il risarcimento, da parte della Società inadempiente, per l'aggravio di costi ed eventuali spese sostenute in più per l'eventuale sostituzione. L'indennizzo previsto è di **€ 500,00**.

b) La rinuncia all'organizzazione di una manifestazione, in assenza di una comprovata causa di forza maggiore, per cui la Società si era candidata ed aveva ricevuto l'assegnazione della stessa, comporta il pagamento di un rimborso così fissato:

- | | |
|---|------------|
| ▪ Rinuncia fino a 30 gg. prima della manifestazione. | € 1.000,00 |
| ▪ Rinuncia tra 29 gg. e 15 gg prima della la manifestazione | € 2.000,00 |
| ▪ Rinuncia tra 14 gg. prima ed il giorno antecedente alla la manifestazione | € 3.000,00 |

Il mancato rispetto di quanto contenuto nel Regolamento delle Manifestazioni comporterà per la Società inadempiente il versamento, a titolo di rimborso, di un importo di € 300,00 oltre al pagamento della cifra eventualmente dovuta.

8. Costi servizi

I servizi previsti da questo Regolamento e resi dalla LegA Basket Femminile alle società avranno i seguenti costi:

- | | |
|--|-------------------|
| • Materiale | € 500,00 |
| • Comunicazioni | € 500,00 |
| • Manifestazioni organizzate dalla LBF | € 1.500,00 |
| • Rilevazioni statistiche | € 1.500,00 |
| Totale | € 4.000,00 |

L'importo di € 2.000,00 deve essere versato alla LegA entro e non oltre il 31 luglio 2007.

Il rimanente importo di € 2.000,00 deve essere versato alla LegA entro e non oltre il 31 gennaio 2008.

DELIBERA N.377

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti Federali;

rilevato che la Società Pantere Basket Femm. Caserta (cod. FIP 21258) a seguito dei provvedimenti della Commissione Giudicante Nazionale (C.U. n.699) e della Corte Federale (C.U. n.745) avrebbe dovuto procedere al rinnovo degli organi sociali;

preso atto che nonostante i ripetuti solleciti da parte dell'ufficio affiliazioni, la Società non ha ottemperato;

visto l'art. 121, comma 3 del Regolamento Organico che deferisce la Società al Consiglio Federale per la revoca dell'affiliazione;

DELIBERA

di revocare l'affiliazione della Società Pantere Basket Femm. Caserta (cod.FIP 21258) con esclusione del diritto di partecipazione ai Campionati e tornei federali a partire dall'anno sportivo 2007/2008.

DELIBERA N.378

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti Federali;
- rilevato che la Società B.E. Basket Flaminia A.Dil. (RM) (cod. FIP 50705) nonostante i ripetuti provvedimenti del Giudice Sportivo Nazionale (C.U. n. 657, 750 e 842) relativamente alla trasmissione della documentazione richiesta dall'ufficio Affiliazioni in relazione agli organi sociali, non ha ottemperato;
- visto l'art. 34 lettera p) del Regolamento di Giustizia e il C.U. 935 del 14 maggio 2007 G.S.N. n. 442 che deferisce la Società al Consiglio Federale per la revoca dell'affiliazione;
- visto l'art. 121 comma 3 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare l'affiliazione della Società B.E. Basket Flaminia A.Dil. (cod. FIP 50705) con esclusione del diritto di partecipazione ai Campionati e tornei federali a partire dall'anno sportivo 2007/2008.

DELIBERA N.379

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti Federali,
- esaminata la domanda di trasformazione in società di capitali della Società A.S.D. Salus Annunziata Bologna (cod. FIP 12232) con sede in Bologna iscritta al Campionato Nazionale di Serie C/M;
- rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141 comma 3 R.O.;

DELIBERA

di prendere atto del cambio di assetto giuridico da **A.S.D. Salus Annunziata Bologna** a **Salus Pallacanestro Bologna ssdl** con sede a Bologna in Via Erbosca 9/2.

DELIBERA N.380

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- esaminata l'istanza presentata dalla Società U.S. Vuelle Pallacanestro srl con sede in Pesaro iscritta al Campionato professionistico di Serie A, in merito al cambio di denominazione;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141 R.O. comma 1] e 2];

DELIBERA

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da **U.S. Vuelle Pallacanestro srl** a **U.S. Victoria Libertas Pallacanestro ssrl** (cod. FIP 40716) con sede in Pesaro alla Via degli Abeti 348.

DELIBERA N.381

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata l'istanza presentata dalla Società Basket Himera con sede in Termini Imprese (PA) iscritta al Campionato di Serie Becc/F, in merito al cambio di denominazione;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141 R.O. comma 1] e 2];

DELIBERA

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da **Basket Himera** a **A.S.D. Himera** (cod. FIP 32835) con sede in Termini Imprese (PA) alla Via Falcone e Borsellino 105.

DELIBERA N.382

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata l'istanza presentata dalla Società C.S.E.N. C.S. Aequa con sede in Vico Esense (NA) iscritta al Campionato di Serie D, in merito al cambio di denominazione;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141 R.O. comma 1] e 2];

DELIBERA

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da **C.S.E.N. CS. Aequa** a **A.Dil. Aequa Basket** (cod. FIP 27276) con sede in Vico Esense (NA) alla Via S.M. del Toro 3.

DELIBERA N.383

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- esaminata l'istanza presentata dalla Società A.P.S. Giorgina Aiello Bk con sede in San Giorgio di Nogaro (UD) iscritta al Campionato di P/M, in merito al cambio di denominazione;
- riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141 R.O. comma 1] e 2];

DELIBERA

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da **A.P.S. Giorgina Aiello BK** a **A.DiI. BK Sangiorgina** (cod. FIP 1921) con sede in San Giorgio di Nogaro (UD) alla Via P. Zorzutti 8 c/o Marangoni.

DELIBERA N.384

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- esaminata l'istanza presentata dalla Società CUS Jonico con sede in Taranto iscritta al Campionato di Serie D, in merito al cambio di denominazione;
- riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141 R.O. comma 1] e 2];

DELIBERA

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da **CUS Jonico** a **A.D. C.U.S. Jonico Basket** (cod. FIP 3021) con sede in Taranto alla Via Venezia 200.

DELIBERA N.385

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- esaminata l'istanza presentata dalla Società G.S. Basket Venturina con sede in Venturina (LI) iscritta al Campionato di Serie C2, in merito al cambio di denominazione;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141 R.O. comma 1] e 2];

D E L I B E R A

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da **G.S. Basket Venturina** a **A.Dil. Basket Venturina** (cod. FIP 1439) con sede in Venturina (LI) alla Via L. Da Vinci c/o Buccianti C.

DELIBERA N.386

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata l'istanza presentata dalla Società A.S.Basket Spello con sede in Spello (PG) iscritta al Campionato di Serie D, in merito al cambio di denominazione;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141 R.O. comma 1] e 2];

D E L I B E R A

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da **A.S. Basket Spello** a **A.Dil. Basket Spello Sioux** (cod. FIP 26789) con sede in Spello (PG) alla Via Sant'Angelo 14.

DELIBERA N.387

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata l'istanza presentata dalla società Nuova Pall. Oscar Pavia con sede in Voghera (PV) iscritta al Campionato di Serie B/M, in merito al trasferimento di sede a Castellanza (VA) e al cambio di denominazione sociale;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi degli artt. 136 lettera A e 141 R.O. comma 1] e 2];

D E L I B E R A

- di autorizzare il trasferimento di sede richiesto dalla società Nuova Pall. Oscar Pavia (cod. FIP 33298) da **Voghera (PV)** a **Castellanza (VA)** in Via per Legnano 3, e il cambio denominazione sociale in **A. Dil. L.B. Basket**.
- di svolgere l'attività presso il Pal.to dello Sport – Castellanza (VA).

DELIBERA N.388

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- esaminata l'istanza presentata dalla società A.S.D. Nuovo BK Avellino con sede in Avellino iscritta al Campionato di Serie D, in merito al trasferimento di sede a Curti (CE) e al cambio di denominazione sociale;
- riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi degli artt.136 lettera A e 141 del R.O. comma 1] e 2];

DELIBERA

- di autorizzare il trasferimento di sede richiesto dalla società A.S.D. Nuovo BK Avellino (cod. FIP 50681) da **Avellino** a **Curti (CE)** in P.zzale dello Sport C/O Pal.to, e il cambio denominazione sociale in **A.S.D. Nuovo Bk Amici**.
- di svolgere l'attività presso il Pal.to dello Sport, P.zzale dello Sport – Curti (CE).

DELIBERA N.389

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- esaminata l'istanza presentata dalla Società Basket Draghi srl con sede in Castelletto Ticino (NO) iscritta al Campionato Professionistico di Legadue, in merito al trasferimento di sede a Novara ;
- riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 136 del R.O. lettera A;

DELIBERA

- di autorizzare il trasferimento di sede richiesto dalla Società Basket Draghi srl (cod. FIP 50084) da **Castelletto Ticino (NO)** a **Novara** in Via Torielli 1.
- di svolgere l'attività presso il Pal. Comunale dello Sport "Stefano Dal Lago", V.le Kennedy 34/36 -Novara.

DELIBERA N.390

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- esaminata l'istanza presentata dalla Società G.S. Basket Juvi 96 con sede in Cremona iscritta al Campionato di Serie B/M, in merito al trasferimento di sede a Verona ;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 136 R.O. lettera A;

DELIBERA

- di autorizzare il trasferimento di sede richiesto dalla Società G.S. Basket Juvì 96 (cod. FIP 28147) da **Cremona a Verona** in Via Cristofoli 48.
- di svolgere l'attività presso il Palazzo dello Sport – Verona.

DELIBERA N.391

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i regolamenti Federali;

vista la domanda di scissione presentata dal Legale rappresentante della Società Nuova Fiamma Stabia (cod. FIP 4371) con sede in Castellammare di Stabia (NA) che ha svolto nella stagione sportiva 2006/2007 attività giovanile e attività senior nel campionato di Serie BE/F;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.135ter R.O.;

DELIBERA

Di autorizzare la scissione della Società Nuova Fiamma Stabia di Castellammare di Stabia (NA) alle seguenti condizioni:

1. la Società Nuova Fiamma Stabia (cod. FIP 4371) con sede in Castellammare di Stabia, Via Plinio il Vecchio 38, svolgerà attività nel settore giovanile;
2. la Società neocostituita ASD Juventude Cercola (cod. FIP 51189) con sede in Cercola (NA), Via Tenente Barone 3 svolgerà attività nel Campionato Nazionale di Serie BE/F presso l'impianto polifunzionale Caravita sito nel comune di Cercola (NA);
3. entrambe le società subentrano nei rapporti sportivi facenti capo al rispettivo settore senior e settore giovanile;
4. tutti gli atleti/e tesserati/e restano tesserati con la Società che proseguirà l'attività giovanile. Tutti gli atleti/e senior non soggetti/e a norme di svincolo potranno presentare istanza di svincolo alla Commissione Tesseramento Nazionale con le modalità previste;
5. le due società nate dalla scissione restano solidamente responsabili delle obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati della Società originaria sino al momento della scissione;
6. la Società che svolgerà l'attività senior dovrà adempiere agli obblighi previsti per la partecipazione ai campionati giovanili della rispettiva categoria.

DELIBERA N.392

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i regolamenti Federali;

vista la domanda di scissione presentata dal Legale rappresentante della Società AD San Giorgio Basket con sede in San Giorgio a Cremano (NA) (cod. FIP 2946) che ha svolto nella stagione sportiva 2006/2007 attività giovanile e attività senior nel campionato di Serie C2 Maschile risultando neopromossa in Serie C/M;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.135ter R.O.;

DELIBERA

Di autorizzare la scissione della Società AD San Giorgio Basket di San Giorgio a Cremano (NA) alle seguenti condizioni:

1. la Società AD San Giorgio Basket (cod. FIP 2946) con sede in San Giorgio a Cremano (NA), Via Marconi 98 c/o Avv. Caccavale, svolgerà attività nel settore giovanile;
2. la Società neocostituita ASD Virtus Basket Battipagliese (cod. FIP 51190) con sede in Battipaglia (SA), Via Don Minzoni svolgerà attività nel Campionato di Serie C/M presso il Palazzetto dello Sport B. Zauli sito nel comune di Battipaglia (SA);
3. entrambe le società subentrano nei rapporti sportivi facenti capo al rispettivo settore senior e settore giovanile;
4. tutti gli atleti/e tesserati/e restano tesserati con la Società che proseguirà l'attività giovanile. Tutti gli atleti/e senior non soggetti/e a norme di svincolo potranno presentare istanza di svincolo alla Commissione Tesseramento Nazionale con le modalità previste;
5. le due società nate dalla scissione restano solidamente responsabili delle obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati della Società originaria sino al momento della scissione;
6. la Società che svolgerà l'attività senior dovrà adempiere agli obblighi previsti per la partecipazione ai campionati giovanili della rispettiva categoria.

DELIBERA N.393

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i regolamenti Federali;

vista la domanda di scissione presentata dal Legale rappresentante della Società ASD Benedetto XIV (cod. FIP 435) con sede in Cento (FE) che ha svolto nella stagione sportiva 2006/2007 attività giovanile e attività senior nel campionato di Serie B/E maschile;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.135ter R.O.;

DELIBERA

Di autorizzare la scissione della Società ASD Benedetto XIV di Cento (FE) alle seguenti condizioni:

1. la Società ASD Benedetto XIV (cod. FIP 435) con sede in Cento (FE), Via Donatori di sangue e organi 10, svolgerà attività nel settore giovanile;
2. la Società neocostituita ASD Club Modena Basket (cod. FIP 51191) con sede in Modena, Via dello Sport 25 svolgerà attività nel Campionato Nazionale di Serie B/E maschile presso il Palazzo dello Sport "Palapanini" sito nel comune di Modena;
3. entrambe le società subentrano nei rapporti sportivi facenti capo al rispettivo settore senior ed settore giovanile;
4. tutti gli atleti/e tesserati/e restano tesserati con la Società che proseguirà l'attività giovanile. Tutti gli atleti/e senior non soggetti/e a norme di svincolo potranno presentare istanza di svincolo alla Commissione Tesseramento Nazionale con le modalità previste;
5. le due società nate dalla scissione restano solidamente responsabili delle obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati della Società originaria sino al momento della scissione;
6. la Società che svolgerà l'attività senior dovrà adempiere agli obblighi previsti per la partecipazione ai campionati giovanili della rispettiva categoria.

DELIBERA N.394

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i regolamenti Federali;

vista la domanda di scissione presentata dal Legale rappresentante della Società Pall. VIS Nova (cod. FIP 10023) con sede in Monopoli (BA) che ha svolto nella stagione sportiva 2006/2007 attività giovanile e attività senior nel campionato di Serie BE/femm;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.135ter R.O.;

DELIBERA

Di autorizzare la scissione della Società Pall. VIS Nova di Monopoli (BA) alle seguenti condizioni:

1. la Società Pall. VIS Nova (cod. FIP 10023) con sede in Monopoli (BA), Via Oberdan 7/d C/o Palmisani, svolgerà attività nel settore giovanile;

2. la Società neocostituita ASD Basket VIS Monopoli (cod. FIP 51194) con sede in Monopoli (BA), Piazza Milite Ignoto 11 svolgerà attività nel Campionato Nazionale di Serie BE/femm. presso il Palazzetto dello Sport sito nel comune di Monopoli, Via Fiume;
3. entrambe le società subentrano nei rapporti sportivi facenti capo al rispettivo settore senior ed settore giovanile;
4. tutti gli atleti/e tesserati/e restano tesserati con la Società che proseguirà l'attività giovanile. Tutti gli atleti/e senior non soggetti/e a norme di svincolo potranno presentare istanza di svincolo alla Commissione Tesseramento Nazionale con le modalità previste;
5. le due società nate dalla scissione restano solidamente responsabili delle obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati della Società originaria sino al momento della scissione;
6. la Società che svolgerà l'attività senior dovrà adempiere agli obblighi previsti per la partecipazione ai campionati giovanili della rispettiva categoria.

DELIBERA N.395

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i regolamenti Federali;

vista la domanda di scissione presentata dal Legale rappresentante della Società AS Virtus Catania Basket sede in Catania (cod. FIP 198) che ha svolto nella stagione sportiva 2006/2007 attività giovanile e attività senior nel campionato di Serie B maschile;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.135ter R.O.;

DELIBERA

Di autorizzare la scissione della Società AS Virtus Catania Basket di Catania alle seguenti condizioni:

1. la Società AS Virtus Catania Basket (cod. FIP 198) con sede in Catania, Via Rosso di San Secondo 18, svolgerà attività nel settore giovanile;
2. la Società neocostituita ASD Olimpia Bisceglie (cod. FIP 51195) con sede in Bisceglie (BA), Piazza San Francesco 12 svolgerà attività nel Campionato Nazionale di Serie B maschile presso il "Paladolmen" sito nel comune di Risceglie, Via Ruvo 128;
3. entrambe le società subentrano nei rapporti sportivi facenti capo al rispettivo settore senior e settore giovanile;
4. tutti gli atleti/e tesserati/e restano tesserati con la Società che proseguirà l'attività giovanile. Tutti gli atleti/e senior non soggetti/e a norme di svincolo potranno presentare istanza di svincolo alla Commissione Tesseramento Nazionale con le modalità previste;

5. le due società nate dalla scissione restano solidamente responsabili delle obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati della Società originaria sino al momento della scissione;
6. la Società che svolgerà l'attività senior dovrà adempiere agli obblighi previsti per la partecipazione ai campionati giovanili della rispettiva categoria.

DELIBERA N.396

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i regolamenti Federali;

vista la domanda di scissione presentata dal Legale rappresentante della Società ASD Vicenza con sede in Vicenza (cod. FIP 154) che ha svolto nella stagione sportiva 2006/2007 attività giovanile e attività senior nel campionato di Serie A2/F;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.135ter R.O.;

DELIBERA

Di autorizzare la scissione della Società ASD Vicenza di Vicenza alle seguenti condizioni:

1. la Società ASD Vicenza (cod. FIP 154) con sede in Vicenza, Viale Ancoretta 125, svolgerà attività nel settore giovanile;
2. la Società neocostituita AD P.F. Giotto Padova (cod. FIP 51197) con sede in Padova, Vicolo Santonini 12 c/o Ist. Casa del Fanciullo svolgerà attività nel Campionato Nazionale di Serie BE/F in quanto retrocessa presso l'impianto "CA' Rasi" sito nel comune di Padova, Via Cà Rasi ;
3. entrambe le società subentrano nei rapporti sportivi facenti capo al rispettivo settore senior settore giovanile;
4. tutti gli atleti/e tesserati/e restano tesserati con la Società che proseguirà l'attività giovanile. Tutti gli atleti/e senior non soggetti/e a norme di svincolo potranno presentare istanza di svincolo alla Commissione Tesseramento Nazionale con le modalità previste.
5. le due società nate dalla scissione restano solidamente responsabili delle obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati della Società originaria sino al momento della scissione;
6. la Società che svolgerà l'attività senior dovrà adempiere agli obblighi previsti per la partecipazione ai campionati giovanili della rispettiva categoria.

DELIBERA N.397

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i regolamenti Federali;

vista la domanda di scissione presentata dal Legale rappresentante della Società A.S.Dil. Ginnastica Torino (cod. FIP 242) con sede in Torino che ha svolto nella stagione sportiva 2006/2007 attività giovanile ed attività senior nei campionati di Serie C/M e BE/F;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.135ter R.O.;

DELIBERA

Di autorizzare la scissione della Società A.S.Dil. Ginnastica Torino alle seguenti condizioni:

1. la Società A.S.Dil. Ginnastica Torino (cod. FIP 242) con sede in Torino, Via Magenta 11, svolgerà attività nel settore giovanile;
2. la Società neocostituita A.S.Dil. Montebelluna (cod. FIP 51192) con sede in Montebelluna (TV), Via Marco Polo 4 svolgerà attività nel Campionato Nazionale di Serie C/M presso il "Palamazalovo" sito nel comune di Montebelluna (TV) alla Via Malimpiero 125;
3. la Società neocostituita A.D. NBA New Basket Albissole (cod. FIP 51193) con sede in Celle Ligure(SV), Via Natta c/o Palazzo dello Sport svolgerà attività nel Campionato Nazionale di Serie BE/F presso il Pal.to dello Sport Comunale sito nel comune di Celle Ligure (SV);
4. le società subentrano nei rapporti sportivi facenti capo al rispettivo settore senior e settore giovanile;
5. tutti gli atleti/e tesserati/e restano tesserati con la Società che proseguirà l'attività giovanile. Tutti gli atleti/e senior non soggetti/e a norme di svincolo potranno presentare istanza di svincolo alla Commissione Tesseramento Nazionale con le modalità previste;
6. le società nate dalla scissione restano solidalmente responsabili delle obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati della Società originaria sino al momento della scissione;
7. le Società che svolgeranno l'attività senior dovranno adempiere agli obblighi previsti per la partecipazione ai campionati giovanili della rispettiva categoria.

DELIBERA N.398

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i regolamenti Federali;

vista la domanda di scissione presentata dal Legale rappresentante della Società A.S.D. Centro Avviamento BK Lamezia con sede in Lamezia Terme (CZ) (cod.

FIP 45824) che ha svolto nella stagione sportiva 2006/2007 attività giovanile e attività senior nel campionato di Serie C2;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.135ter R.O.;

DELIBERA

di autorizzare la scissione della Società A.S.D. Centro Avviamento Basket Lamezia di Lamezia Terme (CZ) alle seguenti condizioni:

1. la Società A.S.D. Centro Avv. Basket Lamezia (cod. FIP 45824) con sede in Lamezia Terme (CZ), Via del Progresso C.da Pane C/o Mobili Perri, svolgerà attività nel settore giovanile;
2. la Società neocostituita ASD Basket Pianopoli (cod. FIP 51198) con sede in Pianopoli (CZ), Via Togliatti 1 svolgerà attività nel Campionato di Serie C2 presso il "PalaPianopoli" sito nel comune di Pianopoli (CZ) Via A.Moro;
3. entrambe le società subentrano nei rapporti sportivi facenti capo al rispettivo settore senior e settore giovanile;
4. tutti gli atleti/e tesserati/e restano tesserati con la Società che proseguirà l'attività giovanile. Tutti gli atleti/e senior non soggetti/e a norme di svincolo potranno presentare istanza di svincolo alla Commissione Tesseramento Nazionale con le modalità previste;
5. le due società nate dalla scissione restano solidamente responsabili delle obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati della Società originaria sino al momento della scissione;
6. la Società che svolgerà l'attività senior dovrà adempiere agli obblighi previsti per la partecipazione ai campionati giovanili della rispettiva categoria.

DELIBERA N.399

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i regolamenti Federali;

vista la domanda di scissione presentata dal Legale rappresentante della Società Sporting Club Cattolica A.S.D. con sede in Cattolica (RN) (cod. FIP 35399) che ha svolto nella stagione sportiva 2006/2007 attività giovanile e attività senior nel campionato di Serie D Maschile;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.135ter R.O.;

DELIBERA

di autorizzare la scissione della Società Sporting Club Cattolica A.S.D. di Cattolica (RN) alle seguenti condizioni:

1. la Società Sporting Club Cattolica A.S.D. (cod. FIP 35399) con sede in Cattolica (RN), Via del Porto 17, svolgerà attività nel settore giovanile;
2. la Società neocostituita ASD Nuova Virtus Basket Giallonero Imola (cod. FIP 51199) con sede in Imola (BO), Via Volta 18 svolgerà attività nel Campionato di Serie D presso la palestra "E.Ravaglia" sita nel comune di Imola (BO), Via Kolbe;
3. entrambe le società subentrano nei rapporti sportivi facenti capo al rispettivo settore senior e settore giovanile;
4. tutti gli atleti/e tesserati/e restano tesserati con la Società che proseguirà l'attività giovanile. Tutti gli atleti/e senior non soggetti/e a norme di svincolo potranno presentare istanza di svincolo alla Commissione Tesseramento Nazionale con le modalità previste;
5. le due società nate dalla scissione restano solidamente responsabili delle obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati della Società originaria sino al momento della scissione;
6. la Società che svolgerà l'attività senior dovrà adempiere agli obblighi previsti per la partecipazione ai campionati giovanili della rispettiva categoria.

DELIBERA N.400

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i regolamenti Federali;

vista la domanda di scissione presentata dal Legale rappresentante della Società A.Dil. Villa Scati Basket con sede in Acqiterme (AL) (cod. FIP 50399) che ha svolto nella stagione sportiva 2006/2007 attività giovanile e attività senior nel campionato di Serie D Maschile;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.135ter R.O.;

DELIBERA

Di autorizzare la scissione della Società A.Dil. Villa Scati Basket di Acquiterme (AL) alle seguenti condizioni:

1. la Società A.Dil. Villa Scati Basket (cod. FIP 50399) con sede in Acquiterme (AL), Via Galleria Matteotti 6 C/o Izzo A., svolgerà attività nel settore giovanile;
2. la Società neocostituita Ass. Basket Carmagnola ASD (cod. FIP 51200) con sede in Carmagnola (TO), Corso Roma C/o C.S. Comunale svolgerà attività nel Campionato di Serie D presso il Pal.to dello Sport sito nel comune di Carmagnola (TO);
3. entrambe le società subentrano nei rapporti sportivi facenti capo al rispettivo settore senior e settore giovanile;
4. tutti gli atleti/e tesserati/e restano tesserati con la Società che proseguirà l'attività giovanile. Tutti gli atleti/e senior non soggetti/e a norme di svincolo potranno presentare istanza di svincolo alla Commissione Tesseramento Nazionale con le modalità previste;

5. le due società nate dalla scissione restano solidamente responsabili delle obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati della Società originaria sino al momento della scissione;
6. la Società che svolgerà l'attività senior dovrà adempiere agli obblighi previsti per la partecipazione ai campionati giovanili della rispettiva categoria.

DELIBERA N.401

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i regolamenti Federali;

vista la domanda di scissione presentata dal Legale rappresentante della Società Pall. Carmagnola con sede in Carmagnola (TO) (cod. FIP 46150) che ha svolto nella stagione sportiva 2006/2007 attività giovanile e attività senior nel campionato di Serie D Maschile;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.135ter R.O.;

DELIBERA

di autorizzare la scissione della Società Pall. Carmagnola di Carmagnola (TO) alle seguenti condizioni:

1. la Società Pall. Carmagnola (cod. FIP 46150) con sede in Carmagnola (TO), Via Valobra 4, svolgerà attività nel settore giovanile;
2. la Società neocostituita ASD Naxia Virtus Fossano (cod. FIP 51202) con sede in Fossano (CN), Via Cherasco 7 svolgerà attività nel Campionato di Serie D presso Pal.to dello Sport sita nel comune di Fossano (CN), Via Mons. Soracco;
3. entrambe le società subentrano nei rapporti sportivi facenti capo al rispettivo settore senior e settore giovanile;
4. tutti gli atleti/e tesserati/e restano tesserati con la Società che proseguirà l'attività giovanile. Tutti gli atleti/e senior non soggetti/e a norme di svincolo potranno presentare istanza di svincolo alla Commissione Tesseramento Nazionale con le modalità previste;
5. le due società nate dalla scissione restano solidamente responsabili delle obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati della Società originaria sino al momento della scissione;
6. la Società che svolgerà l'attività senior dovrà adempiere agli obblighi previsti per la partecipazione ai campionati giovanili della rispettiva categoria.

DELIBERA N.402

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i regolamenti Federali;

vista la domanda di scissione presentata dal Legale rappresentante della Società Cest. Virtus Fossano con sede in Fossano (CN) (cod. FIP 39312) che ha svolto nella stagione sportiva 2006/2007 attività giovanile e attività senior nel campionato di Serie C2 Maschile;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.135ter R.O.;

DELIBERA

di autorizzare la scissione della Società Cest. Virtus Fossano di Fossano (CN) alle seguenti condizioni:

1. la Società Cest. Virtus Fossano (cod. FIP 39312) con sede in Fossano (CN), Via Cherasco 7C/o Palestra Comunale, svolgerà attività nel settore giovanile;
2. la Società neocostituita ASD Moncalieri Basketball School ssdl (cod. FIP 51201) con sede in Fossano (TO), Via Einaudi 44 svolgerà attività nel Campionato di Serie C2 presso l'impianto Sportivo Comunale sito nel comune di Moncalieri(TO), Via Einaudi 44;
3. entrambe le società subentrano nei rapporti sportivi facenti capo al rispettivo settore senior e settore giovanile;
4. tutti gli atleti/e tesserati/e restano tesserati con la Società che proseguirà l'attività giovanile. Tutti gli atleti/e senior non soggetti/e a norme di svincolo potranno presentare istanza di svincolo alla Commissione Tesseramento Nazionale con le modalità previste;
5. le due società nate dalla scissione restano solidamente responsabili delle obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati della Società originaria sino al momento della scissione;
6. la Società che svolgerà l'attività senior dovrà adempiere agli obblighi previsti per la partecipazione ai campionati giovanili della rispettiva categoria.

DELIBERA N.403

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i regolamenti Federali;

vista la domanda di scissione presentata dal Legale rappresentante della Società A.S.D. Sporting Club Ruvo con sede in Ruvo di Puglia (BA) (cod. FIP 44772) che ha svolto nella stagione sportiva 2006/2007 attività giovanile e attività senior nel campionato di Serie D Maschile ;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.135ter R.O.;

DELIBERA

di autorizzare la scissione della Società ASD Sporting Club Ruvo di Ruvo di Puglia (BA) alle seguenti condizioni:

1. la Società ASD Sporting Club Ruvo (cod. FIP 44772) con sede in Ruvo di Puglia (BA), Via A.Diaz 9, C/o Testini svolgerà attività nel settore giovanile;
2. la Società neocostituita A.Dil. Fulgor Basket Molfetta (cod. FIP 51203) con sede in Molfetta (BA), Via P.Togliatti 5 svolgerà attività nel Campionato di Serie C2 presso la struttura sportiva "Palatoli" sita nel comune di Molfetta (BA);
3. entrambe le società subentrano nei rapporti sportivi facenti capo al rispettivo settore senior e settore giovanile;
4. tutti gli atleti/e tesserati/e restano tesserati con la Società che proseguirà l'attività giovanile. Tutti gli atleti/e senior non soggetti/e a norme di svincolo potranno presentare istanza di svincolo alla Commissione Tesseramento Nazionale con le modalità previste;
5. le due società nate dalla scissione restano solidamente responsabili delle obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati della Società originaria sino al momento della scissione;
6. la Società che svolgerà l'attività senior dovrà adempiere agli obblighi previsti per la partecipazione ai campionati giovanili della rispettiva categoria.

DELIBERA N.404

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i regolamenti Federali;

vista la domanda di scissione presentata dal Legale rappresentante della Società Virtus Basket Montelupo con sede in Montelupo Fiorentino (FI) (cod. FIP 35101) che ha svolto nella stagione sportiva 2006/2007 attività giovanile e attività senior nel campionato di Serie D Maschile;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.135ter R.O.;

DELIBERA

di autorizzare la scissione della Società Virtus Basket Montelupo di Montelupo Fiorentino (FI) alle seguenti condizioni:

1. la Società Virtus Basket Montelupo (cod. FIP 35101) con sede in Montelupo Fiorentino (FI), Via G.Marconi CP 157, svolgerà attività nel settore giovanile;
2. la Società neocostituita A.S.Dil. Giallo Blu Basket Castelfiorentino (cod. FIP 51204) con sede in Castelfiorentino (FI), Via Franciosini 5 svolgerà attività nel Campionato di Serie D presso il Pal.to dello Sport sito nel comune di Castelfiorentino (FI), Viale Roosevelt;

3. entrambe le società subentrano nei rapporti sportivi facenti capo al rispettivo settore senior e settore giovanile;
4. tutti gli atleti/e tesserati/e restano tesserati con la Società che proseguirà l'attività giovanile. Tutti gli atleti/e senior non soggetti/e a norme di svincolo potranno presentare istanza di svincolo alla Commissione Tesseramento Nazionale con le modalità previste;
5. le due società nate dalla scissione restano solidamente responsabili delle obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati della Società originaria sino al momento della scissione;
6. la Società che svolgerà l'attività senior dovrà adempiere agli obblighi previsti per la partecipazione ai campionati giovanili della rispettiva categoria.

DELIBERA N.405

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i regolamenti Federali;

vista la domanda di scissione presentata dal Legale rappresentante della Società AD Follonica Basket G.Bonucci (cod. FIP 15369) con sede in Follonica (GR) che ha svolto nella stagione sportiva 2006/2007 attività giovanile e attività senior nel campionato di Serie C/M maschile risultante retrocessa in C2;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.135ter R.O.;

DELIBERA

di autorizzare la scissione della Società AD Follonica Basket G.Bonucci di Follonica (GR) alle seguenti condizioni:

1. la Società AD Follonica Basket G.Bonucci (cod. FIP 15369) con sede in Follonica (GR), Via Roma 57-59 C/o Caietti Paolo, svolgerà attività nel settore giovanile;
2. la Società neocostituita ASD Basket Golfo (cod. FIP 51196) con sede in Piombino (GR), Viale della Resistenza c/o Palasport Tenda svolgerà attività nel Campionato di Serie C2 presso il Palasport Tenda sito nel comune di Piombino;
3. entrambe le società subentrano nei rapporti sportivi facenti capo al rispettivo settore senior ed all'attività giovanile;
4. tutti gli atleti/e tesserati/e restano tesserati con la Società che proseguirà l'attività giovanile. Tutti gli atleti/e senior non soggetti/e a norme di svincolo potranno presentare istanza di svincolo alla Commissione Tesseramento Nazionale con le modalità previste;
5. le due società nate dalla scissione restano solidamente responsabili delle obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati della Società originaria sino al momento della scissione;
6. la Società che svolgerà l'attività senior dovrà adempiere agli obblighi previsti per la partecipazione ai campionati giovanili della rispettiva categoria.

DELIBERA N.406

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i regolamenti Federali;

vista la domanda di scissione presentata dal Legale rappresentante della Società A.D. P.F. Padova Casa del Fanciullo con sede in Padova (cod. FIP 39553) che ha svolto nella stagione sportiva 2006/2007 attività giovanile e attività senior nel campionato di Serie B femminile;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.135ter R.O.;

DELIBERA

di autorizzare la scissione della Società A.D. P.F. Padova Casa del Fanciullo di Padova alle seguenti condizioni:

1. la Società A.D. P.F. Padova Casa del Fanciullo (cod. FIP 39553) con sede in Padova, Via Vicolo Santonini 12, svolgerà attività nel settore giovanile;
2. la Società neocostituita A.S.Dil. Orogranata (cod. FIP 51205) con sede in Venezia Mestre, Via Vendramin 10 svolgerà attività nel Campionato di Serie B/F presso il palasport "Taliercio" sito nel comune di Mestre (VE);
3. entrambe le società subentrano nei rapporti sportivi facenti capo al rispettivo settore senior e settore giovanile;
4. tutti gli atleti/e tesserati/e restano tesserati con la Società che proseguirà l'attività giovanile. Tutti gli atleti/e senior non soggetti/e a norme di svincolo potranno presentare istanza di svincolo alla Commissione Tesseramento Nazionale con le modalità previste;
5. le due società nate dalla scissione restano solidamente responsabili delle obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati della Società originaria sino al momento della scissione;
6. la Società che svolgerà l'attività senior dovrà adempiere agli obblighi previsti per la partecipazione ai campionati giovanili della rispettiva categoria.

DELIBERA N.407

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i regolamenti Federali;

vista la domanda di scissione presentata dal Legale rappresentante della Società A.Dil. Basket Roncaglia con sede in Ponte San Nicolò (PD) (cod. FIP 8217) che ha svolto nella stagione sportiva 2006/2007 attività giovanile e attività senior nel campionato di Serie D maschile;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.135ter R.O.;

DELIBERA

di autorizzare la scissione della Società Basket Roncaglia di Ponte S.Nicolò (PD) alle seguenti condizioni:

1. la Società Basket Roncaglia (cod. FIP 38217) con sede in Ponte S.Nicolò (PD), Via Marconi 44, svolgerà attività nel settore giovanile;
2. la Società neocostituita Olimpia San Martino di Lupari A.S.D. (cod. FIP 51207) con sede in San Martino di Lupari, Via Ugo Foscolo 11/d svolgerà attività nel Campionato di Serie D presso la Palestra in Via dell'Usignolo a Campretto sita nel comune di San Martino di Lupari (PD);
3. entrambe le società subentrano nei rapporti sportivi facenti capo al rispettivo settore senior e settore giovanile;
4. tutti gli atleti/e tesserati/e restano tesserati con la Società che proseguirà l'attività giovanile. Tutti gli atleti/e senior non soggetti/e a norme di svincolo potranno presentare istanza di svincolo alla Commissione Tesseramento Nazionale con le modalità previste;
5. le due società nate dalla scissione restano solidamente responsabili delle obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati della Società originaria sino al momento della scissione;
6. la Società che svolgerà l'attività senior dovrà adempiere agli obblighi previsti per la partecipazione ai campionati giovanili della rispettiva categoria.

DELIBERA N.408

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i regolamenti Federali;

vista la domanda di scissione presentata dal Legale rappresentante della Società ASD Pall. Lugagnano con sede in Lugagnano (VR) (cod. FIP 35221) che ha svolto nella stagione sportiva 2006/2007 attività giovanile e attività senior nel campionato di Serie B femminile;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.135ter R.O.;

DELIBERA

di autorizzare la scissione della Società ASD Pall. Lugagnano di Lugagnano (VR) alle seguenti condizioni:

1. la Società ASD Pall. Lugagnano (cod. FIP 35221) con sede in Lugagnano (VR), Via Brennero 4/2, svolgerà attività nel settore giovanile;
2. la Società neocostituita A.S.D. Virtus Basket Lugagnano (cod. FIP 51206) con sede in Lugagnano di Sona (VR), Via Marco Polo 16, svolgerà attività nel Campionato di

Serie B/F presso la Palestra "Angelo Boscaini" sita nel comune di Lugagnano di Sona (VR);

3. entrambe le società subentrano nei rapporti sportivi facenti capo al rispettivo settore senior e settore giovanile;
4. tutti gli atleti/e tesserati/e restano tesserati con la Società che proseguirà l'attività giovanile. Tutti gli atleti/e senior non soggetti/e a norme di svincolo potranno presentare istanza di svincolo alla Commissione Tesseramento Nazionale con le modalità previste;
5. le due società nate dalla scissione restano solidamente responsabili delle obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati della Società originaria sino al momento della scissione;
6. la Società che svolgerà l'attività senior dovrà adempiere agli obblighi previsti per la partecipazione ai campionati giovanili della rispettiva categoria.

Roma, 24 giugno 2007

IL SEGRETARIO GENERALE
(Maurizio Berteza)

